

# Ordine di protezione europeo

## Manuale per Avvocati



ARTEMIS

878592 — ARTEMIS — JUST-AG-2019/JUST-JACC-AG-2019

WP4 - Manuale per professionisti legali



Autori: Ariadni Spanaki, Maria Daskalaki, Susana Pavlou, Alexia Shakou, Mario Fantini, Simona Šimíčková, Valentina Andrašek

1° Edizione: giugno 2021



**Questa pubblicazione è stata finanziata dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020).**

*“Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute”.*



## Contenuti

A. EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	4
B. Attuazione della Direttiva 2011/99/UE - Panoramica generale dei principali aspetti applicativi	7
C. Buone prassi per l'effettivo supporto legale della vittima	12
Quadro giuridico	12
Procedure per richiedere un EPO	13
Cooperazione interagenzie	13
D. Informazioni specifiche per paese	14
CROAZIA	14
Ordini di protezione in Croazia	14
EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	16
Contatti utili	18
CIPRO	20
Ordini di protezione a Cipro	20
EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	21
Contatti utili	24
REPUBBLICA CECA	25
Ordini di protezione in Repubblica Ceca	25
EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	26
Contatti utili	29
GRECIA	30
Ordini di protezione in Grecia	30
EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	32
Contatti utili	34
ITALIA	35
Ordini di protezione in Italia	35
EPO e Direttiva CE 2011/99/UE	37
Contatti utili	39
Risorse utili sull'EPO	40
E. Considerazioni degli avvocati sull'EPO e sulla legislazione nazionale per le misure di protezione	42

## A. EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

L'Ordine di Protezione Europeo (EPO) è uno strumento importante per la protezione dei cittadini europei e in particolare delle vittime di violenza; è un meccanismo per la cooperazione reciproca tra gli Stati membri e il riconoscimento delle decisioni relative alle misure di protezione delle vittime di reato. L'EPO è stato istituito dalla Direttiva **2011/99/UE** e fa parte di un insieme coerente e completo di misure dell'UE sui diritti delle vittime relative all'eliminazione della violenza contro le donne; insieme al **Regolamento 606/2013** (sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione nelle cause civili) e alla **Direttiva Vittime 2012/29/UE**, costituiscono un pacchetto di regolamentazioni volte a rafforzare i diritti e la protezione delle vittime di reato, in particolare nell'UE quando si viaggia o ci si sposta in un altro Stato membro.

Come affermato nel preambolo della direttiva; *"In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario garantire che la protezione offerta a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 TFUE non si traduca in una perdita di protezione.*<sup>1</sup>

- Lo scopo principale dell'EPO è quello di proteggere la vittima (la cosiddetta "persona protetta"), dal comportamento pericoloso di un autore (la cosiddetta - "persona che causa pericolo"), un comportamento che va oltre confini nazionali, a livello europeo. Tale tutela dovrebbe applicarsi in modo efficace a vantaggio delle persone bisognose di protezione, al fine di evitare la continua ricerca di tutela giurisdizionale, di affrontare un riesame e/o interrogatorio degli stessi fatti, impedendo così una reiterata vittimizzazione.
- Secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva:
- "ordine di protezione europeo": una decisione, adottata da un'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione a una misura di protezione, sulla base della quale un'autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro adotta ogni misura o disposizione appropriata ai sensi della propria legge al fine di perdurare la tutela della persona protetta;

mentre

- "misura di protezione": una decisione in materia penale adottata nello Stato di emissione, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, con la quale uno o più dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 5 sono imposti ad una persona che determina un pericolo; tali misure sono finalizzate a proteggere una persona da un atto criminale che possa metterne a rischio la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale;

Pertanto elementi cruciali per la comprensione di un (EPO) sono i seguenti:


- Una decisione o un'ordinazione
- Adottata da un'autorità giudiziaria (o equivalente) in uno Stato membro (Stato A),

---

<sup>1</sup> Tale Direttiva è vincolante per tutti gli Stati Membri (compreso anche il Regno Unito) ad eccezione di Irlanda e Danimarca.

- Relativa a misure di protezione (alcuni divieti e restrizioni)
- Imposta su una persona che causa pericolo (autore del reato)
- A beneficio della persona protetta (vittima del reato)
- Per garantire che la sua protezione continui in un altro Stato membro (Stato B) in cui sia la vittima che l'autore si sono trasferiti e/o risiedono (temporaneamente).

The following Table depicts it more schematically:



La direttiva contiene un elenco esaustivo di divieti o restrizioni che, quando imposti nello **Stato di emissione** e contenuti in un EPO, dovrebbero essere riconosciuti ed applicati nello **Stato di esecuzione**. Questi divieti/restrizioni sono molto comuni tra gli Stati membri dell'UE quando si manifestano forti probabilità di mettere in pericolo la sicurezza e l'integrità di una persona. A livello nazionale possono esistere anche altri/diversi tipi di misure di protezione, imposte alla persona che potrebbe causare pericolo. Pertanto, un EPO si applica **ai tre tipi più comuni di misure di protezione nazionale** (articolo 5 Direttiva 2011/99/UE: Necessità di una misura di protezione esistente ai sensi del diritto nazionale)

- **divieto di entrare in determinate località, luoghi o aree definite in cui la persona protetta risiede o che visita;**
- **divieto o regolamento di contatto con la persona protetta, di qualsiasi tipo, anche telefonicamente, mediante posta elettronica o ordinaria, fax o altro mezzo;**
- **divieto o regolamento di avvicinarsi alla persona protetta ad una distanza inferiore a quella prestabilita.**

**È importante notare che:**

**Le vittime** di atti criminali non sono esclusivamente vittime di violenza sessuale, sebbene questi siano i casi più comuni per i quali potrebbe essere richiesta una misura di protezione; potrebbero anche essere vittime di crimini razzisti o di atti terroristici. La direttiva fa riferimento a procedimenti penali e misure nazionali di

protezione che mirano a proteggere una persona da atti criminali, ovvero atti che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica-psicologica-sessuale, la dignità e la libertà personale della persona. Pertanto, ci si aspetta che venga attuato un EPO nei casi in cui le persone che necessitano di protezione si trovino in pericolo imminente (o possibile) in almeno due Stati membri dell'UE, minacciate dallo stesso autore. Tali casi o crimini sarebbero: reati di violenza domestica, atti di violenza interpersonale, tratta di esseri umani, reati contro i minori e stalking.

La **natura dell'autorità** che emana la misura di protezione, che sia penale, amministrativa o civile, è irrilevante. Nel preambolo della direttiva si sottolinea che "*poiché negli Stati membri diverse autorità (civili, penali o amministrative) sono responsabili dell'emanazione e dell'applicazione delle misure di protezione, è opportuno concedere al meccanismo di cooperazione degli Stati membri una grande flessibilità*".

Condizione necessaria per l'intervento dello Stato di esecuzione è **lo spostamento della persona che determina il pericolo** nel territorio di detto Stato membro. Poiché la presente direttiva disciplina i casi in cui la persona protetta si trasferisca in un altro Stato membro, qualora il reo fosse ancora residente nello Stato che ha emanato la misura di protezione, il rilascio o l'esecuzione di un EPO non dovrebbe comportare il trasferimento allo Stato di esecuzione né dei poteri relativi alle sanzioni (principali, sospese, alternative, condizionali o accessorie) né delle misure di sicurezza imposte alla persona che determina il pericolo.

**Il riconoscimento dell'EPO** da parte dello Stato di esecuzione implica, tra l'altro, che l'autorità competente di tale Stato riconosca l'esistenza e la validità della misura di protezione adottata nello Stato di emissione, riconosca la situazione concreta come descritta nell'EPO e convenga che tale protezione dovrebbe continuare a essere fornita conformemente al diritto nazionale. Inoltre, perché una misura di protezione sia esecutiva, non è necessario che l'atto criminale sia stato riconosciuto da una decisione finale del tribunale.

Le misure di protezione aspirano a prevenire la commissione di nuovi atti criminali o ad attenuare le conseguenze di precedenti atti criminali. Uno Stato membro non è obbligato a emettere un EPO in base a un divieto, una restrizione, una misura di protezione che **non miri specificamente a proteggere una persona in pericolo**, ma la sua esecuzione serve principalmente ad altri scopi, come ad es. il reinserimento sociale dell'autore.

Gli Stati membri **non sono in alcun modo obbligati a modificare la propria legislazione nazionale** al fine di adottare misure di protezione nei procedimenti penali emessi da altri Stati membri. L'autorità competente dello Stato di esecuzione non è obbligata ad adottare la stessa misura di sicurezza applicata dallo Stato di emissione e dispone di un ampio margine di discrezionalità; Può, infatti, approvare qualsiasi misura che ritenga appropriata ai sensi del proprio diritto nazionale, al fine di garantire la continuità e la massima tutela possibile alla persona protetta, in linea con l'EPO.

## B. Attuazione della Direttiva 2011/99/UE – Panoramica generale dei principali aspetti applicativi

Scopo della direttiva è garantire che una persona beneficiaria di una misura di protezione in uno Stato membro possa continuare a fare affidamento su tale protezione quando si sposta o si reca in un altro Stato membro. Tale strumento è stato introdotto dalla Direttiva 2011/99/UE<sup>2</sup>, che trova la sua base giuridica adottata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d), TFUE (*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*), che costituisce il primo riconoscimento reciproco della direttiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona: si concentra più specificamente sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, che prevede il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Lo stato di effettiva attuazione dei contenuti della Direttiva 2011/99/UE è stato oggetto di recenti relazioni ufficiali<sup>3</sup>, che formeranno la base delle considerazioni che seguono.

In genere, le informazioni relative all'effettiva attuazione degli EPO nel territorio dell'UE sono minime e spesso denominate in forma anonima come Stati membri (ad es. "due Stati membri", senza alcuna indicazione specifica).

- **Comunicazioni**

Alcuni Stati membri non hanno comunicato dati rilevanti sull'applicazione dello strumento previsto dall'articolo 22 della direttiva. Di conseguenza, la mancanza di una catalogazione specifica degli EPO in alcuni paesi e la segnalazione piuttosto frammentaria alla Commissione forniscono informazioni poco chiare sull'argomento.

Alla scadenza del periodo di recepimento, l'11 gennaio 2015, i seguenti 14 Stati membri non hanno comunicato alla Commissione le misure necessarie: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Entro ottobre 2017, tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva hanno notificato alla Commissione le loro misure nazionali di recepimento (conformemente all'articolo 21) e hanno informato la Commissione delle autorità giudiziarie o equivalenti competenti a emettere ed eseguire gli EPO.

- **Autorità competenti - Lingua**

---

<sup>2</sup> Per i contenuti, le definizioni e le considerazioni generali della Direttiva 2011/99/UE si rinvia, per brevità, al Capitolo A, Parte 1, del Manuale. Questo capitolo mira a fornire informazioni su alcuni aspetti pratici relativi all'ulteriore applicazione della direttiva.

<sup>3</sup> Cfr.: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, 11 maggio 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN>; Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (2016/2329), 14 marzo 2018, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0065\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0065_EN.html); Studio sull'ordine di protezione europeo, EPRS, PE603.272, settembre 2017, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS\\_STU\(2017\)603272\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS_STU(2017)603272_EN.pdf); Diritto di procedura penale nell'Unione europea — Un'analisi comparativa delle principali differenze selezionate e dell'impatto che hanno sullo sviluppo della legislazione dell'UE, PE 604.977, agosto 2018, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL\\_STU\(2018\)604977\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf)

L'articolo 3 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione quali autorità giudiziarie o equivalenti siano competenti a rilasciare gli EPO. Nella maggior parte degli Stati membri, le autorità competenti per il rilascio degli EPO sono tribunali, pubblici ministeri o giudici istruttori: in uno Stato membro sono state designate autorità di polizia.

In qualità di autorità di esecuzione competente, la stragrande maggioranza degli Stati membri ha designato autorità giudiziarie geograficamente competenti (per i casi con residenza sconosciuta della persona protetta, due Stati membri hanno inoltre designato i tribunali nelle loro capitali); uno Stato membro ha designato autorità di polizia.

La tabella allegata (revisionata da ultimo il 14 aprile 2021 da RGE – allegato n. 1) riporta, in maggior dettaglio, le autorità designate per ciascuno Stato membro e le lingue ufficiali – o traduzioni – in cui devono essere redatti gli EPO (e le relative comunicazioni) (Direttiva Articolo 17): molti Stati membri accettano solo la loro lingua nazionale, mentre alcuni accettano anche l'inglese e alcuni anche altre lingue a condizione di reciprocità.

- **Emissione di un ordine di protezione europeo**

La direttiva (articolo 5 e articolo 6) prevede che la richiesta di rilascio di un EPO debba essere trattata con grande tempestività, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso (considerando 13). A questo proposito, vale la pena ricordare che alcuni Stati membri hanno fissato termini di 3, 10 o 15 giorni per prendere una decisione su un EPO. Uno Stato membro raccomanda di emettere un EPO contestualmente all'imposizione della misura di protezione nazionale. L'articolo 7, invece, prevede la forma e il contenuto dell'EPO, secondo il modello previsto dall'allegato I del testo legislativo (cfr. allegato n. 2).

- **Garanzie alla persona che causa il pericolo**

La direttiva (articolo 6, paragrafo 4) prevede che, prima di emettere un EPO, la persona che determina il pericolo ha il diritto di essere ascoltata e di impugnare la misura di protezione nazionale, se a tale persona non sono stati concessi tali diritti nella procedura che porta all'adozione della misura di protezione nazionale (articolo 6, paragrafo 4). Più della metà degli Stati membri ha recepito questa direttiva; alcuni di essi vanno oltre il requisito minimo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

- **Obblighi di informazione della persona protetta**

Conformemente alla direttiva, quando adotta una misura di protezione nazionale, l'autorità competente dovrebbe informare la persona protetta della possibilità di richiedere un EPO, secondo le procedure previste dalla sua legislazione nazionale (articolo 6, paragrafo 5): alcuni Stati membri prevedono esplicitamente che le autorità competenti informino la persona protetta di tale possibilità. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di rilascio di un EPO venga respinta, l'autorità competente informa la persona protetta dei possibili rimedi legali disponibili. Gli Stati membri hanno recepito tali obblighi al fine di informare in maniera differenziata.

- **Procedura per il riconoscimento e l'adozione**

La Direttiva (Articolo 9 (1)-(2)) non prevede un termine obbligatorio per il riconoscimento di un EPO o per l'adozione di una misura di protezione nazionale sulla base di un EPO. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno introdotto termini specifici (che vanno da 2 a 28 giorni), che possono essere prorogati se sussiste il bisogno di consultare le autorità competenti dello Stato di emissione a causa di informazioni incomplete.



- **Obbligo di informare la persona protetta, la persona che determina il pericolo e l'autorità competente dello Stato di emissione delle misure adottate e delle conseguenze della loro violazione**

Il grado di recepimento di tale obbligo varia tra gli Stati membri. Fornisce informazioni sulle misure adottate nei confronti dell'EPO a tutte e tre le parti. Altri, invece, hanno esteso l'informazione alle autorità più vicine alla persona protetta nello Stato di esecuzione, come il pubblico ministero o la polizia, o all'autorità competente nello Stato di emissione, al fine di informare la persona protetta.

- **Motivi di non riconoscimento**

La direttiva prevede nove motivi per il mancato riconoscimento di un EPO (articolo 10, paragrafo 1) sulla base dei quali le autorità di esecuzione possono rifiutare di riconoscere un EPO; diversi Stati membri hanno recepito queste motivazioni come facoltative, mentre altri ne hanno introdotte la maggior parte come obbligatorie. In ogni caso, il mancato riconoscimento dell'EPO impone l'obbligo di informare la persona protetta e lo Stato di emissione (articolo 10.2): la quasi totalità degli Stati membri interessati ha adempiuto a tale obbligo.

- **Procedure per l'adozione e l'applicazione delle misure di protezione**

Nello Stato di esecuzione le decisioni sono adottate secondo il diritto nazionale (articolo 11, paragrafo 1): tutti gli Stati hanno recepito questa disposizione, ad eccezione di uno Stato membro.

- **Conseguenze in caso di violazione della misura di protezione**

Se, a seguito del riconoscimento di un EPO (articolo 11, paragrafo 2), viene accertata la violazione di una o più misure adottate dallo Stato di esecuzione, alcuni Stati membri prevedono l'adozione di una misura «più severa» o di una «misura di diversa protezione o assistenza» da parte dell'autorità giudiziaria competente: un paio di Stati membri, invece, prevedono solo sanzioni pecuniarie.

- **Obbligo di notifica all'autorità competente dello Stato di emissione in caso di violazione della misura di protezione**

La direttiva obbliga lo Stato di esecuzione a notificare allo Stato di emissione qualsiasi violazione delle misure basate sull'EPO, in modo da fornire una risposta tempestiva e adeguata alla persona che determina il pericolo (articolo 12). A tal fine è previsto un modulo standard nell'allegato II (cfr. allegato n. 3) e l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha l'obbligo di utilizzarlo. Uno Stato membro non ha recepito questo obbligo.

- **Raccolta dati**

La Direttiva prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati attendibili sull'applicazione delle procedure nazionali in materia di EPO, almeno sul numero di EPO richiesti, emessi e/o riconosciuti (articolo 22), e li esorta a comunicare i reati rilevanti: lo scopo è conoscere il grado di effettiva attuazione dei contenuti della direttiva.

Sono stati inviati questionari agli Stati membri: uno con l'obiettivo di ricevere i dati entro settembre 2017 (dal 2015 a metà 2017) e l'altro entro marzo 2019 (dal 2015 al 2018).

Le statistiche fornite dagli Stati membri e compilate per il periodo 2015-2018 ammontano a un totale di 37 EPO emessi: la maggior parte di essi è stata emessa da un solo Stato membro (27 su 37), mentre 10 Stati membri hanno riferito di non aver emesso né riconosciuto nessun EPO. I dati forniti mostrano che solo 15 EPO sono stati riconosciuti e hanno portato all'adozione di misure di protezione nello stato di esecuzione (4 nel 2015, 5 nel 2016, 3 nel primo semestre 2017 e 3 nel 2017-2018). C'è ancora molto da lavoro da svolgere ma

siamo comunque in presenza di un significativo aumento del numero di EPO, se si considera che nel periodo precedente l'entrata in vigore della Direttiva, si contava l'emissione solo di sette EPO: quattro dei in Spagna, due nel Regno Unito e uno in Italia, nonostante le migliaia di ordini di protezione emessi a livello nazionale.<sup>4</sup> È stato stimato che nel 2010 oltre 100.000 donne residenti nell'UE sono state coperte da misure di protezione legate alla violenza di genere.

## **CONCLUSIONI**

Le disposizioni attuative nazionali ricevute da tutti i 26 Stati membri sono considerate dalla Commissione UE complessivamente soddisfacenti: questo vale particolarmente per le procedure per il riconoscimento degli EPO.

Tuttavia, dieci anni dopo la sua adozione e sei anni dopo la scadenza del periodo di recepimento, la direttiva non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, come evidenziato dal basso numero di EPO emessi ed eseguiti, nonostante la questione della violenza di genere<sup>5</sup> e dei mezzi per combatterla sia una questione scottante e importante nella coscienza civica degli europei.

Sulla base di una serie di analisi, le cause della bassa diffusione dell'EPO possono essere stabilite in: **1.** una generale mancanza di consapevolezza dell'esistenza di questi strumenti, da parte delle autorità giudiziarie, degli operatori, della società civile e delle stesse vittime. **2.** differenze tra i regimi nazionali di protezione. Questo dipende anche dal modo in cui i crimini sono definiti e inquadrati nei vari Stati membri: infatti, le definizioni legali nazionali della violenza di genere e di forme specifiche di violenza (come stupro, violenza sessuale, stalking e violenza da parte del coniuge) differiscono significativamente da uno Stato membro all'altro. **3.** la flessibilità<sup>6</sup> delle autorità di contrasto circa la natura (penale o civile) delle misure di protezione da attuare, che spesso variano notevolmente, a causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici e le tradizioni degli Stati membri. Ciò, da un lato, può dar luogo ad una sovrapposizione con le misure civili del Regolamento EPM e, dall'altro, ad una ridotta incisività delle misure contro i reati che non sono adeguatamente e univocamente affrontati in tutta Europa. **4.** Alcuni Stati membri non prevedono sanzioni adeguate ed efficaci per la violazione di una misura adottata in riconoscimento di un'EPO. **5.** Numero considerevole di motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo. **6.** Debolezze in alcuni sistemi di rilevamento EPO centralizzati nazionali.

Tra le azioni concrete ritenute più utili per rafforzare il sistema EPO si segnalano le seguenti:

- promozione e diffusione di buone prassi e cooperazione tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la società civile;
- politiche di intervento per facilitare l'accesso alla giustizia e all'assistenza legale per le vittime di reato, incoraggiando l'assistenza legale ove necessario, rafforzando le azioni per controllare e prevenire la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica nelle aree rurali;

---

<sup>4</sup> Cfr. nota 2, relativa allo studio del Parlamento europeo sulla valutazione dell'attuazione europea.

<sup>5</sup> La violenza, in questa prospettiva, dovrebbe essere considerata "un atto criminale che può mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o psicologica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale".

<sup>6</sup> Considerando 20 della direttiva prevede che «l'autorità competente nello Stato di esecuzione non è tenuta in tutti i casi ad adottare le stesse misure di protezione adottate nello Stato di emissione e dispone di un potere discrezionale per adottare qualsiasi misura che ritenga adeguata e appropriato ai sensi della sua legislazione nazionale» per offrire una protezione continua alla persona.

- realizzazione di un sistema digitale unico per la registrazione europea delle informazioni sugli EPO, messo a disposizione da tutti gli Stati membri, che mira anche a facilitare il coordinamento e la gestione dei dati e delle statistiche;
- lanciare campagne di informazione su questo argomento negli Stati membri, compresa la cooperazione con le ONG;
- potenziare la formazione dei funzionari pubblici, in particolare quelli che lavorano con le vittime in relazione agli EPO, nonché la formazione delle forze di polizia, del personale delle autorità nazionali competenti, degli operatori legali, delle associazioni e delle ONG che si occupano delle vittime di violenza.

Infine, la firma da parte dell'Unione Europea della Convenzione di Istanbul segue un approccio globale e coordinato, che pone al centro i diritti della vittima. Un'ampia adesione alla Convenzione supererebbe un'importante criticità per l'applicazione pratica degli EPO, ovvero il mancato riconoscimento degli “atti persecutori” come reato in tutti gli Stati membri.

Sarebbe, senza ombra di dubbio, un importante tassello per il rafforzamento e l'integrazione dei vari strumenti per la protezione delle vittime nello spazio giuridico europeo.

## C. Buone prassi per l'effettivo supporto legale della vittima

L'ordine di protezione europeo (EPO) rappresenta un passo importante per proteggere tutte le vittime di violenza, e in particolare le donne vittime di violenza di genere negli Stati membri dell'UE. È stato stimato che nel 2010 oltre 100.000 donne hanno usufruito di tali misure di protezione nell'UE.<sup>7</sup> Molte di queste donne hanno bisogno di ordini di protezione da applicare non solo nel loro paese di cittadinanza, ma anche quando cambiano residenza o si recano in un altro Stato membro dell'UE. Tuttavia, un recente rapporto ha indicato che dal suo recepimento nelle legislazioni nazionali nel 2015, sono stati emessi solo 37 EPO e di questi solo 15 sono stati attuati.<sup>8</sup> Un numero così basso di EPO emessi indica che è necessario migliorare l'attuazione della direttiva.

In alcuni casi, le autorità nazionali preposte al rilascio di un EPO non sono informate di questa possibilità e pochissimi cittadini dell'UE, in particolare le vittime, non ne conoscono l'esistenza. Inoltre, esiste un'ampia varietà di EPO tra gli stati e questi non sono sempre facili da trasmettere da uno stato all'altro, in modo da garantire lo stesso livello di protezione. Alcuni stati utilizzano la sorveglianza digitale per garantire l'attuazione degli ordini di protezione mentre altri no, e non tutti gli stati puniscono la violazione di un EPO allo stesso modo. Nel complesso, vi è una mancanza di consapevolezza e formazione tra la magistratura e le altre parti interessate per un utilizzo adeguato dell'EPO, e le vittime non sono ben informate della sua esistenza o delle procedure ad esso collegate.

Al fine di garantire il pieno compimento della direttiva in tutta l'UE, è utile identificare le buone prassi nell'attuazione degli ordini di protezione e dell'EPO. Poiché la direttiva è ancora utilizzata di rado, non sono state identificate molte buone pratiche ad essa correlate, mentre esiste un buon protocollo nella legislazione e nell'attuazione degli ordini di protezione (che è la base dell'efficace realizzazione di un EPO). Esistono anche buone prassi relative all'adeguato sostegno sociale delle vittime in merito agli ordini di protezione e all'EPO.

### Quadro giuridico

**Portogallo** – L'ordinamento giuridico portoghese prevede un'ampia gamma di ordini di protezione. Tali misure sono disciplinate dal diritto penale e sono disciplinate sia dal diritto penale generale (Codice di procedura penale portoghese e Codice penale portoghese) sia dalla normativa concernente specificamente il reato di violenza domestica (legge n. 112/2009). Le misure comprendono: divieti di contatto, divieto di avvicinarsi a determinate persone o luoghi, permanenza obbligatoria in determinate località, divieti di viaggio, partecipazione obbligatoria a programmi di riabilitazione per autori di reati di violenza domestica, divieto di detenere armi. Il monitoraggio elettronico può essere imposto da una decisione del tribunale ogni qual volta fosse ritenuto essenziale per garantire la sicurezza della vittima. Si svolge sotto la supervisione dei servizi penitenziari e di libertà vigilata.<sup>9</sup>

**Austria** – L'Austria è stata selezionata come Stato avente buone prassi per il suo ruolo pionieristico nell'istituzione del primo vero regime di ordini di blocco di emergenza (EBO), oltre che di altri ordini di

<sup>7</sup> Servizio di ricerca del Parlamento europeo, Direttiva sull'ordine di protezione europeo 2011/99/UE: valutazione dell'attuazione europea, settembre 2017.

<sup>8</sup> Commissione Europea, (2020), "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo".

<sup>9</sup> Rapporto di valutazione di riferimento del GREVIO sul Portogallo.

protezione volti a garantire la protezione delle vittime di violenza domestica e abusi nel 1997. Il quadro legislativo austriaco degli EBO è stato riconosciuto dal Consiglio d'Europa come lo standard di riferimento per l'emissione di EBO e ordini di protezione nei casi di violenza domestica. Il regime di protezione si compone di 3 livelli: (i) emissione di EBO; (ii) centri di intervento che forniscono supporto di emergenza alle vittime; e (iii) PO di diritto civile che possono essere richiesti (o meno) da 3 vittime dopo la scadenza degli EBO. Gli EBO sono emessi dalla polizia d'ufficio e tutelano tutte le vittime di violenza domestica, comprese le donne migranti e le vittime di stalking, senza che sussista la necessaria convivenza tra la vittima e l'autore del reato. All'emissione dell'EBO, la polizia è attivamente coinvolta nel monitoraggio della conformità e verifica con la vittima che l'autore non si avvicini all'abitazione della vittima. Inoltre, la polizia ha il dovere per legge di informare la vittima dei suoi diritti per richiedere un ordine di protezione civile.<sup>10</sup>

### Procedure per richiedere un EPO

**Estonia** – L'Estonia è stata citata nello studio di valutazione dell'EPO del Parlamento europeo (2017) come Stato avente una buona prassi per quanto riguarda l'attuazione dell'EPO, grazie alla sua fornitura di servizi di traduzione completi. Per quanto riguarda l'emissione e l'esecuzione degli EPO, il Ministero della Giustizia estone ha stabilito un quadro per la traduzione dei moduli EPO. Pertanto, quando emette un EPO, esso deve essere tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione e, di conseguenza, trasferito all'autorità competente di quest'ultimo. Inoltre, nei casi di vittime che non sono competenti nella lingua estone, il quadro giuridico prevede la traduzione dell'EPO nella lingua madre della parte lesa o in una lingua da esse conosciuta, su richiesta della vittima. La persona perseguitata può anche richiedere la traduzione di ulteriore documentazione giustificativa ritenuta essenziale per garantire i suoi cinque diritti processuali. Se tale richiesta viene respinta, l'autorità competente deve formalizzare il rifiuto con un provvedimento.<sup>11</sup>

### Cooperazione interagenzie

**Italia** – In molte Procure in Italia si è sviluppata una collaborazione tra servizi sociali, centri antiviolenza e servizi pubblici e privati della rete locale, al fine di garantire immediatamente un alloggio alle vittime di violenza nei casi in cui il loro allontanamento dall'abitazione risultasse urgente. In alcune Procure della Repubblica sono stati aperti degli uffici di servizi sociali, al fine di fornire ulteriore assistenza nei reati contro i "vulnerabili" con riferimento sia alla materia civile che penale. L'ufficio riceve e valuta le segnalazioni da individui, servizi locali, ospedali e case di cura allo scopo di fornire supporto. Questa pratica consente una più stretta cooperazione tra magistratura, polizia e servizi sociali, facilitando sia le indagini sui reati che la protezione delle vittime. Gli assistenti sociali addetti all'ufficio collaborano con la magistratura e le forze dell'ordine, supportando la polizia giudiziaria nei casi in cui sia necessario un intervento sociale parallelo (come le visite domiciliari). Costituiscono, inoltre, un'efficace interfaccia con i servizi sociali e sanitari quando vi sia la necessità di avviare una tutela giurisdizionale a favore di soggetti coinvolti in procedimenti penali. In pratica, tale funzione è valutata positivamente dagli uffici giudiziari che l'hanno sperimentata poiché consente di

---

<sup>10</sup> Consiglio d'Europa, Ordinanze di blocco di emergenza in situazioni di violenza domestica: Art 52 della Convenzione di Istanbul, 2017.

<sup>11</sup> Servizio di ricerca del Parlamento europeo, Direttiva sull'ordine di protezione europeo 2011/99/UE: valutazione dell'attuazione europea, settembre 2017.

individuare rapidamente professionisti sociali o sanitari competenti e di ottenere in tempi brevi delle risposte necessarie, garantendo nel complesso la celerità dell'azione giudiziaria.<sup>12</sup>

## D. Informazioni specifiche per paese

### CROAZIA

#### Ordini di protezione in Croazia

La violenza di genere contro le donne è regolata in Croazia dal Codice penale e dalla legge sulla protezione dalla violenza domestica. Gli ordini di protezione sono regolati dal Codice penale, dal codice di procedura penale, dalla legge sui reati minori o dalla legge specializzata sulla protezione dalla violenza domestica.

Il **Codice penale**<sup>13</sup> prescrive un totale di nove misure di sicurezza che possono essere applicate a qualsiasi imputato in un procedimento penale; tra queste il divieto di avvicinare, molestare o perseguitare la vittima (art. 73 cp), che può essere imposto per un periodo da 1 a 5 anni, e l'allontanamento dal nucleo familiare (art. 74 CC), che può essere imposto da 3 mesi a 3 anni. Le misure di sicurezza rientrano nella giurisprudenza del Tribunale penale ed hanno effetto dall'esecutività della sentenza. Le misure di sicurezza previste dal Codice penale possono essere emesse solo dal giudice che presiede il caso. Per essere rilasciati, il pubblico ministero o la vittima devono richiederli. Il tribunale può anche decidere di emettere misure di sicurezza senza l'istanza del querelante, se il giudice lo ritiene necessarie. **La sanzione per la violazione della misura di sicurezza è fino a due anni di carcere.**

Il **codice di procedura penale**<sup>14</sup> prescrive 11 misure cautelari, di cui le seguenti possono essere applicate nei casi di violenza (art 98, par 2):

- divieto di visitare un determinato luogo o area,
- divieto di avvicinarsi a una determinata persona,
- divieto di stabilire o mantenere contatti con una determinata persona,
- divieto di stalking o molestie nei confronti della vittima o di un'altra persona,
- allontanamento da casa.

Secondo il codice di procedura penale, le misure cautelari possono essere disposte prima e durante il procedimento penale. Prima dell'impugnazione, le misure cautelari sono determinate, prorogate e revocate con decisione della Procura e del giudice istruttore quando bisogna prendere una decisione sulla custodia cautelare. **In caso di inosservanza della misura imposta, questa sarà sostituita dalla custodia cautelare.** Competente nella proroga o nella revoca è il pubblico ministero o il giudice istruttore che ha disposto il

---

<sup>12</sup> Risoluzione sugli orientamenti in materia di organizzazione e buone prassi nella trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di genere e di violenza domestica, (delibera del 9 maggio 2018), Consiglio Superiore della Magistratura italiano.

<sup>13</sup> Il codice penale, Gazzetta Ufficiale 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, disponibile in croato all'indirizzo <https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon>

<sup>14</sup> Il codice di procedura penale, GU 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, disponibile in croato all'indirizzo <https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku>

provvedimento. Dopo il deposito dell'atto d'accusa, e fino a quando la sentenza diviene definitiva o esecutiva, il provvedimento è determinato, prorogato e revocato dal giudice.

La **legge sui reati**<sup>15</sup> all'articolo 130 prescrive misure cautelari, tra cui il divieto di visitare un determinato luogo o zona, il divieto di avvicinarsi a una determinata persona e il divieto di stabilire o mantenere contatti con una determinata persona. Dopo la proposizione dell'atto di imputazione, il giudice può, ex officio o su richiesta della parte civile, stabilire l'applicazione di una o più misure cautelari nei confronti dell'imputato se necessarie per assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, impedire all'imputato di commettere un nuovo reato o di impedire o complicare le prove nel procedimento. Tali misure possono essere applicate per tutta la durata della procedura di reato. Possono anche essere emessi dalla polizia in caso di violenza domestica per un periodo massimo di otto giorni; quindi, possono essere utilizzati come **ordini di protezione di emergenza**. Una volta disposto il provvedimento, hanno otto giorni di tempo per proporre un atto d'accusa chiedendo al giudice di prorogare la durata della misura cautelare, altrimenti il provvedimento cesserà di avere effetto dopo otto giorni. Il processo di appello non ritarda l'esecuzione delle misure cautelari. **La violazione della misura cautelare può essere ammonita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 HRK (1.300 euro).**

I casi di violenza domestica sono per lo più perseguiti attraverso **la legge sulla protezione dalla violenza domestica**<sup>16</sup>. Secondo questa legge, attuata dai tribunali comunali per i delitti, le misure di protezione sono stabilite sotto forma di sanzione e possono essere emesse con o senza altri tipi di provvedimenti (detenzione o multa). Prescrive le seguenti misure di protezione:

1. Trattamento psicosociale obbligatorio per l'autore,
2. Divieto di avvicinare, molestare o perseguire una vittima di violenza domestica,
3. Allontanamento dalla casa familiare,
4. Trattamento obbligatorio per le dipendenze.

Sia la misura di protezione dell'allontanamento dalla casa familiare, sia il divieto di avvicinarsi, molestare o perseguire una vittima (allontanamento e ordine restrittivo) possono essere approvate per un periodo da 1 mese a 2 anni. Il trattamento psicosociale può essere ordinato per non meno di 6 mesi e il trattamento per le dipendenze fino a 1 anno. **La violazione di una misura di protezione può essere punita con una multa di almeno 3.000 HRK (€ 400) o con almeno 10 giorni di reclusione.**

L'art. 12 della LPDV prevede che le misure di protezione possano essere imposte d'ufficio, su proposta del pubblico ministero autorizzato, della vittima o del Centro di assistenza sociale. Il pubblico ministero autorizzato nei casi giudicati nell'ambito della LPDV è solitamente la polizia, o talvolta il pubblico ministero. Nel caso in cui fosse evidente una fonte di pericolo volto a compromettere la sicurezza della vittima o dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, il giudice può imporre misure di protezione che vietino l'avvicinamento, la molestia o lo stalking della vittima di violenza domestica e che impongano l'allontanamento dal nucleo familiare prima di avviare un procedimento per reato su proposta della vittima o di altro pubblico ministero autorizzato. Tale decisione deve essere resa dal tribunale, senza indugio e non oltre ventiquattr'ore dopo la presentazione dell'istanza. Il giudice decide dopo aver ascoltato la vittima e la persona contro la quale

<sup>15</sup> La legge sui reati minori, Gazzetta Ufficiale 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, disponibile in croato all'indirizzo <https://www.zakon.hr/z/52/Prekr%C5%A1ajni-zakon>

<sup>16</sup> La legge sulla protezione dalla violenza domestica, Gazzetta ufficiale 70/17, 126/19, disponibile in croato su <https://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji>

si chiede protezione. Il ricorso non ritarda l'esecuzione della decisione. Al momento dell'emissione della disposizione, il tribunale deve informare immediatamente la parte lesa e, qualora la vittima, o altro pubblico ministero autorizzato, non presenti un atto d'accusa entro otto giorni dal momento in cui è stato definito il verdetto, tale disposizione verrà revocata.

I dati disponibili indicano che la maggior parte degli EPO per la protezione delle donne vittime di violenza di genere sono stati emessi ai sensi della Legge sulla protezione dalla violenza domestica. Ciò riflette i dati raccolti dalla polizia, i quali indicano che la maggior parte dei casi di violenza di genere è perseguita ai sensi della legge sulla protezione dalla violenza domestica rispetto al diritto penale, che comporterebbe condanne più severe e coprirebbe anche una gamma più ampia di vittime.

## EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

### Recepimento nel diritto nazionale

L'Ordine di Protezione Europeo (EPO) istituito dalla Direttiva CE 2011/99/UE è stato recepito nella legislazione croata attraverso la Legge sulla Cooperazione Giudiziaria in Materia Penale con gli Stati Membri dell'Unione Europea<sup>17</sup>. È stato emendato il 4 marzo 2015 per includere la suddetta direttiva. Questa legge definisce le circostanze e le procedure per il riconoscimento di un EPO da un altro stato dell'UE e per il rilascio di un EPO in Croazia. Come definito da questa legge, la richiesta di un EPO può essere effettuata solo da parte della vittima, cioè dalla persona a cui è stato emesso un ordine di protezione, o dal suo rappresentante legale.

#### **a) Autorità competenti (Articolo 3 della Direttiva)**

In Croazia, il giudice investigativo del tribunale distrettuale è l'autorità competente per il rilascio e il riconoscimento di un EPO. La legge sulla cooperazione giudiziaria stabilisce che la competenza per il riconoscimento di un EPO nella Repubblica di Croazia spetta al giudice istruttore di un tribunale distrettuale secondo il luogo in cui la persona protetta ha o intende avere una residenza permanente o temporanea. L'EPO in Croazia è emesso anche dal giudice istruttore del tribunale distrettuale competente in base al luogo in cui si svolge la procedura.

#### **b) Emissione di un EPO (Articolo 5)**

L'EPO in Croazia è emesso dal giudice istruttore del tribunale distrettuale competente in base al luogo in cui si svolge la procedura. Può essere rilasciato su richiesta della persona protetta o del suo tutore o rappresentante presentata direttamente alla Corte, se la persona protetta risiede o decide di risiedere in un altro Stato membro. L'EPO in Croazia può essere emesso per le misure di sicurezza ai sensi del codice penale, per le misure cautelari ai sensi del codice di procedura penale e del codice dei delitti e per le misure di protezione ai sensi

---

<sup>17</sup> Legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, disponibile in croato all'indirizzo <https://www.zakon.hr/z/345/Zakon-o-pravosudnoj-suradnji-u-kaznenim-stvarima-s-dr%C5%BEavama-%C4%8Dlanicama-Europske-unije>



della LPDV<sup>1819</sup>. L'EPO è emesso sulla base di moduli prescritti e contiene i dati disposti dalla legge che ne consentano l'attuazione nello stato di esecuzione.

Non esiste un limite di tempo specifico per il rilascio o il riconoscimento di un EPO in Croazia. La legge stabilisce semplicemente che il giudice deve agire immediatamente e senza indugio. L'unico ritardo è consentito se l'EPO non è tradotto in croato. In questi casi, la procedura può essere ritardata di 15 giorni. In caso di appello della vittima, il tribunale deve pronunciarsi su tale appello entro tre giorni. Non c'è la possibilità di emettere un EPO contemporaneamente in diversi Stati quando la vittima esprime l'intenzione di sostare, nel medesimo arco di tempo, nei diversi paesi.

**c) *Obbligo di informare la persona protetta***

All'emanazione di un ordine di protezione e qualora la persona protetta preveda di lasciare il paese, la legge croata impone agli organi giudiziari di informarla del diritto di richiedere un EPO. Inoltre, quando il giudice istruttore del tribunale distrettuale riconosce un EPO emesso da un altro Stato membro, deve informare immediatamente la persona protetta. Quest'ultima deve essere immediatamente contattata anche in caso di rigetto dell'EPO e informata del suo diritto di ricorso (Art. 131.z.(3)).

**d) *Procedura di trasmissione-Regime linguistico (Articoli 8 e 17)***

La legge sulla cooperazione giudiziaria della Croazia prevede che un EPO rilasciato da un altro Stato membro debba essere tradotto (non specifica da quale persona/autorità nello Stato di emissione e a spese di chi) in croato per essere riconosciuto.

**e) *Riconoscimento dell'EPO (articolo 9)***

Subito dopo aver ricevuto l'EPO emesso dall'autorità competente dello Stato di emissione, il giudice istruttore riconosce l'ordinanza e adotta gli opportuni provvedimenti ai fini dell'esecuzione. Non esiste un limite di tempo specifico per il rilascio o il riconoscimento di un EPO in Croazia. La legge stabilisce semplicemente che il giudice deve agire immediatamente e senza indugio. Se l'EPO è incompleto o non è accompagnato da una traduzione, il giudice istruttore fissa un termine per la consegna del supplemento o della traduzione, che non può superare i 15 giorni lavorativi. Il giudice istruttore rimanderà l'emissione della decisione fino al ricevimento dell'emendamento o della traduzione dell'EPO. La decisione sul riconoscimento dell'EPO è comunicata senza indugio allo Stato di emissione, alla persona protetta, al suo rappresentante legale o tutore e alla persona che determina il pericolo, con notifica delle conseguenze giuridiche della violazione di tali misure.

**f) *Motivi di non riconoscimento di un EPO (Articolo 10)***

La legge croata prevede nove motivi sanciti dalla Direttiva per il diniego del giudice istruttore di riconoscere un EPO mediante l'emissione di un'ordinanza che ne giustifichi i motivi. Sia lo Stato di emissione che la persona protetta dovrebbero essere informati dei motivi del rifiuto di riconoscere l'EPO. Contro la decisione sul riconoscimento dell'EPO può essere presentato ricorso entro tre giorni, sia dalla persona protetta o dal suo

---

<sup>18</sup> L'EPO può essere emesso per gli ordini di protezione ai sensi dei seguenti articoli: Codice Penale art. 73 e 74; Codice di procedura penale art. 98. comma 2, punti 2), 4), 5), 9), 10); Codice delitto art. 130 par 2 e 3; e Legge sulla protezione dalla violenza domestica, art. 16 e 17.

<sup>19</sup> La direttiva è un atto legislativo che definisce l'obiettivo che tutti gli Stati membri dell'UE devono raggiungere. Tuttavia, ogni Stato decide autonomamente come raggiungere tale obiettivo. [https://europa.eu/european-union/law/legal-acts\\_hr#direktive](https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_hr#direktive)

tutore o rappresentante legale, sia dalla persona che determina il pericolo. Il collegio del tribunale distrettuale dovrebbe decidere sul ricorso entro tre giorni. Una volta che l'EPO viene riconosciuto definitivamente, viene eseguito conformemente al diritto nazionale. Il ritiro o la modifica dell'EPO nel paese di emissione comporterà la revoca, ovvero la modifica delle misure cautelari e degli obblighi speciali determinati dalla decisione sul riconoscimento dell'EPO.

#### **g) *Violazione dell'EPO e obbligo di notifica relativo alla violazione (Articolo 12)***

L'organo che esegue la misura di protezione deve informare il giudice istruttore di ogni atto contrario alla decisione della persona che determina il pericolo. In caso di violazione delle misure imposte sulla base di un EPO, il giudice istruttore ha l'obbligo di informare l'autorità competente dello Stato di emissione o di vigilanza. Questa notifica è presentata su un modulo standard che è parte integrante della presente legge. Il modulo deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in un'altra lingua accettata dallo Stato di emissione o di controllo. Le sanzioni per la violazione di un EPO in Croazia sono determinate sulla base del codice penale e del codice di procedura penale, a seconda del tipo di misura che il giudice ha emesso in base all'EPO.

#### **Attuazione dell'EPO**

Sebbene le disposizioni di recepimento croate sembrino sufficienti per consentire l'emissione e il riconoscimento degli EPO, sono pochissimi quelli emessi o riconosciuti. Non sono disponibili dati sulla prevalenza di EPO in Croazia. Diversi contatti con i dipendenti del Ministero della Giustizia, del tribunale distrettuale e della Corte suprema hanno mostrato che non esiste un dipartimento incaricato di monitorare l'applicazione degli EPO e di raccogliere dati. Pertanto, non è possibile dire quanti EPO siano stati emessi in Croazia da quando la Direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale. Un articolo del gennaio 2020 di un consulente legale della Corte suprema ha indicato che due EPO nello stesso caso (un EPO originale e un'estensione di esso) sono stati riconosciuti e applicati dal tribunale di contea.<sup>20</sup> Senza la raccolta dei dati e un'istituzione incaricata di monitorare l'applicazione degli EPO in Croazia, non c'è modo di essere certi di quanti EPO siano stati riconosciuti o emessi.

#### **Principali impedimenti nel processo di richiesta e nell'esecuzione degli EPO**

In Croazia l'ordine di protezione europeo non è spesso utilizzato. Le donne sopravvissute ad atti violenti generalmente non sono a conoscenza dell'esistenza di una possibilità di ottenere tale ordine e quindi non lo richiedono. C'è una scarsa consapevolezza di ciò tra i fornitori di questi servizi e gli operatori legali. Non esiste un sito Web o un altro punto di informazione che fornisca indicazioni sull'EPO alle vittime. A causa della scarsa informazione riguardo l'esistenza degli EPO dovuta anche e soprattutto all'assenza di campagne di sensibilizzazione, le donne non sono al corrente del proprio diritto a richiederli e il livello di consapevolezza della presenza di questo servizio, a livello comunitario, è molto basso. Nessuna autorità centralizzata è stata incaricata di attuare la direttiva; quindi, non esiste un punto centrale di informazione. I tribunali di contea non tengono traccia del numero di EPO emessi o riconosciuti.

#### **Contatti utili**

- **Autorità centrale:** Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione <https://mpu.gov.hr/?impaired=0>

---

<sup>20</sup> Briški, M. "Europski nalog za zaštitu i njegova primjena u Republici Hrvatskoj ("Ordine di protezione europeo e sua applicazione nella Repubblica di Croazia")", IUS-INFO, 15 gennaio 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/40386> (consultato il 27 agosto 2020)

- **ONG:** Casa autonoma delle donne Zagabria - Donne contro la violenza sulle donne  
<https://www.azkz.net/>
- **Assistenza alle vittime (tutti i reati):** Servizio di assistenza alle vittime e ai testimoni in Croazia  
<https://pzs.hr/>
- **Ordine degli avvocati croato** <http://www.hok-cba.hr/>



## CIPRO

### Ordini di protezione a Cipro

A Cipro, gli ordini di protezione possono essere imposti sia dal **diritto penale** che dal **diritto civile**.

Ai sensi del diritto penale, gli ordini di protezione sono emessi in conformità con:

- (i) La legge sulla violenza domestica/violenza in famiglia, vale a dire le **leggi sulla violenza in famiglia (prevenzione e protezione delle vittime) 2000 e 2004** (e successive modifiche) (la "legge sulla violenza familiare");
- (ii) La legge sulle forme di abuso e sfruttamento sessuale dei bambini, ovvero la **legge sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e sulla pedopornografia 2014**;
- (iii) La legge sulla violenza contro le donne, ovvero la **legge sulla violenza contro le donne 2021**.

Le tipologie di ordinanze di protezione previste dal diritto penale consistono in **ordinanze restrittive** e **ordinanze per l'allontanamento** della vittima dal domicilio familiare o dal luogo di residenza. Le condizioni e le restrizioni specifiche incluse in tali ordini sono soggette alla discrezionalità del tribunale.<sup>21</sup>

In particolare, gli ordini di protezione consistono in:

- *Ordini restrittivi provvisori* emessi contro l'autore del reato;<sup>22</sup>
- *Ordini di allontanamento provvisori* per tutelare la vittima quando le violenze avvengono nella casa di famiglia o nel luogo di residenza;<sup>23</sup>
- *Ordini di allontanamento* per tutelare la vittima minorenni quando le violenze avvengono nel domicilio familiare o nel luogo di residenza;<sup>24</sup>
- *Ordini restrittivi* emessi contro l'autore del reato.<sup>25</sup>

*Gli ordini di protezione provvisori* sono temporanei e possono essere emessi prima della presentazione di un'azione penale per un periodo fino a otto giorni dalla data di notifica dell'ordine all'autore del reato. Il giudice può prorogare la durata dei provvedimenti cautelari di ulteriori otto giorni, a condizione che la durata dei provvedimenti cautelari non superi i 24 giorni precedenti la presentazione dell'azione penale. Se emesso

---

<sup>21</sup> Articoli 21-23 della legge sulla violenza in famiglia; Articoli 32-34 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articoli 30-33 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>22</sup> Articolo 22 della legge sulla violenza in famiglia; Articolo 33 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 31 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>23</sup> Articolo 22 della legge sulla violenza in famiglia; Articolo 33 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 30 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>24</sup> Articolo 21 della legge sulla violenza in famiglia; Articolo 32 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 32 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>25</sup> Articolo 23 della legge sulla violenza in famiglia; Articolo 34 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 33 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge sulla violenza contro le donne, la durata totale dell'ordinanza cautelare può essere fino a 60 giorni prima della presentazione delle accuse penali.<sup>26</sup>

*Gli ordini di allontanamento* possono essere emessi una volta che le accuse penali sono state depositate e per l'intera durata del processo, o, una volta concluso il processo e condannato l'autore del reato, per tutto il tempo ritenuto necessario secondo la discrezionalità del tribunale.<sup>27</sup>

*Gli ordini restrittivi* possono essere emessi una volta che l'autore è stato accusato e la durata di questi è soggetta alla discrezione del tribunale.<sup>28</sup>

La violazione degli *ordini provvisori* non è criminalizzata. Tuttavia, la violazione di una qualsiasi delle condizioni previste dagli *ordini di allontanamento e dalle ordinanze restrittive* costituisce reato punibile con la reclusione massima di due anni.<sup>29</sup>

Secondo il diritto civile, gli ordini di protezione sono regolati dal diritto di famiglia, in particolare dalla **Legge sui rapporti tra genitori e figli del 1990** (come modificata).

I tipi di ordini di protezione consistono in:

An order granting partial or full custody of a minor to one parent or to a custodian.<sup>30</sup>

L'ordinanza di protezione prevista dal diritto civile riguarda i minori di 18 anni. L'entità e le condizioni dell'affidamento, nonché la durata dell'ordinanza, sono soggette alla discrezionalità del giudice.<sup>31</sup>

La violazione dell'ordine di protezione è criminalizzata in determinate circostanze, a seconda delle specifiche restrizioni e condizioni incluse nell'ordine di protezione che sono state violate.<sup>32</sup>

## EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

### Recepimento nel diritto nazionale

La Repubblica di Cipro ha recepito la Direttiva UE 2011/99/UE nella legislazione nazionale nel 2015 con la Legge 156(I)/2015 sull'Ordine di Protezione Europeo 2015 (la "Legge Cipro EPO"). La legge EPO di Cipro garantisce il pieno recepimento legislativo.

---

<sup>26</sup> Articolo 22 delle leggi sulla violenza in famiglia (prevenzione e protezione delle vittime) 2000 e 2004 (e successive modifiche); Articolo 33 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 31 Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>27</sup> Articolo 21 delle leggi sulla violenza in famiglia (prevenzione e protezione delle vittime) 2000 e 2004 (e successive modifiche) e articolo 32 della legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e sulla pedopornografia.

<sup>28</sup> Articolo 23 delle leggi sulla violenza in famiglia (prevenzione e protezione delle vittime) 2000 e 2004 (e successive modifiche); Articolo 34 della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Articolo 33 della Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>29</sup> Articolo 23, comma 7, della legge sulla violenza in famiglia; Articolo 34, comma 6, della Legge 2014 sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e sulla pedopornografia; Manuale delle procedure interdipartimentali per la gestione dei casi di violenza domestica in relazione ai minori, 2017, p.20 par. 4.6.1-4.6.2; Articolo 33 della Legge sulla violenza contro le donne 2021.

<sup>30</sup> Articolo 18 e articolo 21 della legge sui rapporti tra genitori e figli del 1990 (e successive modifiche).

<sup>31</sup> Articolo 18, paragrafo 6 della Legge sui rapporti tra genitori e figli del 1990 (e successive modifiche).

<sup>32</sup> Manuale delle procedure interdipartimentali per la gestione dei casi di violenza domestica in relazione ai minori, 2017, p.20 par. 4.6.3-4.6.4.

## **Processo di richiesta di un EPO**

### ***a) Autorità competenti***

Le autorità competenti per il rilascio e il riconoscimento/esecuzione di un EPO sono stabilite **nell'articolo 4 della legge EPO di Cipro**. Nello specifico, anche i tribunali distrettuali competenti a emettere ordini di protezione nazionale sono autorizzati ad emettere EPO. Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione degli EPO, nei casi in cui la persona protetta risieda a Cipro, la competenza spetta al tribunale distrettuale della circoscrizione in cui risiede; nei casi in cui la persona protetta non è residente, il tribunale competente è il tribunale distrettuale di Nicosia.

Ai sensi dell'**articolo 5 della legge EPO di Cipro**, il Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico è designato come organo centrale di coordinamento.

### ***b) Emissione di un EPO***

Una vittima che beneficia di un ordine di protezione nazionale emesso da un tribunale distrettuale può presentare domanda per il rilascio di un EPO allo stesso tribunale distrettuale ai sensi **dell'articolo 6 della legge EPO di Cipro**. Ai sensi dell'**articolo 7 della legge EPO di Cipro**, il tribunale distrettuale competente può emettere un EPO quando si sia adottato precedentemente un ordine di protezione nazionale che imponga all'autore una delle seguenti restrizioni:

- il divieto di ingresso in determinate località, posti o aree designate in cui la persona protetta risiede o visita;
- il divieto o regolamentazione di qualsiasi forma di contatto con la persona protetta, inclusa la comunicazione per telefono, tramite e-mail o posta ordinaria, fax o altri mezzi;
- il divieto o regolamentazione del diritto di accesso alla persona protetta ad una distanza inferiore a quella prestabilita; e, quando la persona protetta che ha presentato la domanda
  - (i) decida di stabilirsi o risieda già in un altro Stato membro, oppure
  - (ii) decida di soggiornare o risieda già in un altro Stato membro, all'interno dell'UE.

Solo la vittima/persona protetta può richiedere un EPO al tribunale distrettuale. Non è richiesta alcuna rappresentanza legale e l'assistenza legale per le vittime che richiedono un EPO non è prevista dalla legge EPO di Cipro.<sup>33</sup>

### ***c) Obbligo di informare la persona protetta***

I giudici sono obbligati a informare le vittime del loro diritto di richiedere un EPO e delle condizioni necessarie che devono essere soddisfatte per il rilascio di un EPO ai sensi dell'**articolo 7, paragrafo 3, della legge EPO di Cipro**.

---

<sup>33</sup> Relazione nazionale ARTEMIS Cipro, 2020, p.11. Disponibile all'indirizzo: [https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-Research-Report\\_Cyprus.pdf](https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-Research-Report_Cyprus.pdf).

#### **d) Modalità di trasmissione - Regime linguistico**

Quando Cipro è lo Stato di emissione, l'EPO viene trasmesso allo Stato di esecuzione accompagnato da una traduzione di esso nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di adempimento (Articolo 9, Legge sull'EPO di Cipro).

#### **e) Riconoscimento dell'EPO**

Il tribunale distrettuale competente, al ricevimento di un'EPO, lo riconosce e, secondo il diritto nazionale di Cipro, adotta tutte le misure che siano equivalenti, per quanto possibile, alla protezione fornita dall'EPO, a meno che non sussistano motivazioni per non riconoscerlo, come previsto dalla legge EPO di Cipro (vedi sotto). Il tribunale distrettuale deve informare l'autore delle misure emesse nei suoi confronti e delle conseguenze legali della violazione di tali disposizioni (**Articolo 10, Legge EPO di Cipro**).

Ai sensi dell'articolo 16 della **legge EPO di Cipro**, il riconoscimento di un ordine di protezione da parte del tribunale distrettuale dovrebbe essere trattato in via prioritaria tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Ciò può includere l'urgenza della questione, la data prevista per l'arrivo della persona protetta nel territorio della Repubblica di Cipro e, ove possibile, il grado di rischio per la persona protetta.

#### **f) Motivi di non riconoscimento di un EPO**

Ai sensi dell'**articolo 11 della legge sull'EPO di Cipro**, tra le ragioni per cui il tribunale distrettuale competente respinge una richiesta di EPO si evidenziano le seguenti:

- l'ordine di protezione europeo non è completo o non è stato compiuto entro il termine fissato dal tribunale distrettuale competente;
- la misura di protezione riguarda un atto che non costituisce reato ai sensi del diritto della Repubblica di Cipro;
- non sono state soddisfatte le condizioni richieste per il rilascio di un EPO ai sensi dell'articolo 7 della legge EPO di Cipro.

#### **g) Violazione dell'EPO e obbligo di notifica relativo alla violazione**

In caso di violazione di un ordine di protezione, sono previste sanzioni ai sensi della legge EPO di Cipro; in particolare, il tribunale distrettuale competente è autorizzato a imporre sanzioni penali come previsto dal diritto nazionale, o imporre sanzioni non penali a seconda dei casi (**articolo 12, legge EPO di Cipro**). Nel caso in cui il diritto nazionale non preveda alcuna sanzione che possa essere adottata nelle circostanze specifiche, il tribunale distrettuale competente segnala la violazione all'autorità specializzata dello Stato di emissione (**articolo 13, legge EPO di Cipro**).

### **Attuazione dell'EPO**

Non sono disponibili dati sul numero di EPO emessi o eseguiti a Cipro; come per gli ordini di protezione nazionale, il sistema giudiziario non registra né monitora il numero di EPO emessi o eseguiti; perciò, non è possibile valutare la fruizione di essi nell'isola. Tuttavia, sembra che finora **a Cipro non siano stati emessi, né riconosciuti, né eseguiti EPO**.

## **Principali impedimenti nel processo di richiesta e nell'esecuzione degli EPO**

- C'è una discrepanza nella legge EPO di Cipro per quanto riguarda la competenza e l'autorità degli organi giudiziari per l'emissione degli EPO. Secondo la legge sull'EPO cipriota, nel momento in cui viene emesso un EPO a Cipro, l'organismo autorizzato a farlo è il tribunale distrettuale che ha imposto l'ordine di protezione (articolo 4, paragrafo 1). Questo è problematico in quanto ai sensi del diritto di famiglia sulla violenza, sia il tribunale distrettuale che il tribunale penale possono emettere ordini di protezione. In particolare, la Corte penale ha giurisdizione sulla maggior parte dei reati più gravi di violenza domestica di cui all'articolo 4 del diritto di famiglia sulla violenza, ma ai sensi della legge EPO di Cipro non è autorizzata ad emettere EPO. Al contrario, la Corte distrettuale non è competente a giudicare i reati punibili con la reclusione superiore a cinque anni. Ciò costituisce potenzialmente una lacuna nella protezione per quelle vittime che stanno affrontando forme gravi di violenza, dal momento che non sembra siano in grado di richiedere un EPO.
- Non sono previste, né sono state mai attuate, disposizioni pratiche, legislative o di altro tipo, che comporterebbero l'effetto tangibile della Direttiva EPO.
- Non vi è alcun obbligo legale dell'accusa o degli avvocati che rappresentano le vittime di violenza di genere di informarle del loro diritto di richiedere un EPO ai sensi della legge EPO di Cipro; sebbene i giudici siano tenute a informare le vittime del loro diritto di richiedere un EPO ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della legge EPO di Cipro, non ci sono prove che in pratica i giudici informino effettivamente le vittime.
- La legge sull'EPO di Cipro non menziona la necessità di formazione della magistratura, degli avvocati e dei pubblici ministeri e di altri soggetti coinvolti nelle procedure di rilascio o riconoscimento di un EPO. Non ci sono prove che tale formazione o informazioni siano disponibili per i professionisti a Cipro.
- Dal recepimento della Direttiva EPO nel 2015, non ci sono state specifiche attività di sensibilizzazione, informazione o campagne sui diritti delle persone protette ai sensi della legge.
- La legge sull'EPO di Cipro non prevede l'assistenza legale.

## **Contatti utili**

- Ordine degli avvocati di Cipro, Tel: +357 22 873300, Email: [cybar@cytanet.com.cy](mailto:cybar@cytanet.com.cy), Sito web: <http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/>
- Comitato consultivo per la prevenzione e la lotta alla violenza in famiglia - Contatti utili: <http://www.familyviolence.gov.cy/cgi-bin/hweb?-A=31&-V=links& VCATEGORY=0000>
- Associazione per la prevenzione e la gestione della violenza in famiglia (SPAVO): <https://domviolence.org.cy/en/>
- Polizia di Cipro, unità Violenza domestica e abusi sui minori, Tel: +357 22 808442, Email: [domviol.childabuse@police.gov.cy](mailto:domviol.childabuse@police.gov.cy), Sito web: <https://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/2913319CAC1AFDB1C22584000041D65F?OpenDocument>



## REPUBBLICA CECA

### Ordini di protezione in Repubblica Ceca

Nella Repubblica Ceca, i cosiddetti ordini di protezione, ovvero quelle misure provvisorie che tutelano le vittime di violenza dai reiterati atti illeciti dell'autore del reato, sono disciplinati dal diritto penale, civile e amministrativo. Le misure di protezione possono essere utilizzate durante la fase istruttoria, così come le misure di sicurezza imposte nella fase di condanna. Si manifestano sotto forma di ordini restrittivi, ordini di non contatto e ordini di rimozione. Inoltre, la polizia può emettere un ordine di emergenza - l'ordine di allontanamento - contro il reo come misura di emergenza ai sensi del diritto amministrativo.

Nel diritto civile ceco, in particolare negli articoli 400 e ss. della Legge sui procedimenti giudiziari speciali (di seguito "ASJP")<sup>34</sup> denominati "Procedimenti preliminari in caso di tutela contro la violenza domestica", sono previsti gli ordini di protezione, le autorità giudiziarie competenti, l'iter e la durata. Questi articoli forniscono una protezione specifica per le vittime di violenza domestica e per le vittime di stalking. L'ordine di protezione ha carattere provvisorio e serve a garantire la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti nel momento in cui il procedimento di merito non è ancora iniziato e fornisce, quindi, una tutela almeno preliminare dei loro diritti. Il tribunale distrettuale di competenza è quello di residenza del richiedente (articolo 400 ASJP). Il tribunale dispone l'ordine di protezione qualora siano soddisfatti i requisiti del § 402 dell'ASJP, cioè quando la proposta (depositata dal richiedente) dimostri che: la convivenza tra il richiedente e il convenuto all'interno della casa o dell'appartamento familiare risulti essere insopportabile per conto del richiedente a causa di violenze fisiche o mentali contro la propria persona o contro un'altra persona che viva/risiede nella casa comune; vi sia un controllo indesiderato o molesto nei confronti del firmatario. Se il tribunale, sulla base dei fatti descritti, giunge alla conclusione della presenza di violenza domestica o stalking, la proposta viene approvata. Il giudice può emettere nei confronti del violento l'ordine di lasciare temporaneamente l'abitazione comune se vi risiede, l'allontanamento dagli immediati dintorni, nonché di astenersi dall'incontrare o contattare il richiedente e/o di astenersi dal controllo indesiderato o molesto nei confronti della parte lesa (art. 405 comma 1 ASJP). La Corte deve decidere tempestivamente sull'emissione dell'ordine di protezione, entro 48 ore dalla sua presentazione (articolo 404 ASJP). Il tribunale decide sull'ordine di protezione senza sentire le parti, solo sulla base di prove documentali. Questa decisione è esecutiva con la sua emissione, dura un mese e può essere prorogata (fino a 6 mesi) (articoli 407 e 408 ASJP). Si tratta di una tutela specifica contro la violenza domestica e lo stalking, ma ovviamente è anche possibile, in subordine, avvalersi della disciplina generale delle misure cautelari ex § 74 e ss. del Codice di procedura civile<sup>35</sup>.

Nel diritto penale ceco gli ordini di protezione sono emessi ai sensi del codice di procedura penale<sup>36</sup> (di seguito denominato "CPC"). Gli articoli 88 ter e segg. del CPC denominati *Ordini di tutela* disciplinano le autorità

---

<sup>34</sup> La legge sui procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013 Coll.)

<sup>35</sup> Codice di procedura civile (Legge n. 99/1963 Coll.), Traduzione del Codice di procedura civile  
[https://is.muni.cz/el/1422/jaro2008/SOC026/um/99-1963\\_EN.pdf](https://is.muni.cz/el/1422/jaro2008/SOC026/um/99-1963_EN.pdf)

<sup>36</sup> Codice di procedura penale (Legge n. 141/1961 Coll.), Traduzione del codice di procedura penale -  
[https://www.legislationline.org/download/id/6371/file/Czech%20Republic\\_CPC\\_1961\\_am2012\\_en.pdf](https://www.legislationline.org/download/id/6371/file/Czech%20Republic_CPC_1961_am2012_en.pdf)

giudiziarie competenti, le tipologie di ordini di tutela, l'iter e la durata. Le misure provvisorie adottate nel procedimento penale sono utilizzate per tutelare tutti coloro che sono stati compromessi dal reato o i loro parenti più prossimi (ad esempio i bambini). L'imposizione di una misura cautelare non è connessa a reati specifici. È il tribunale o il pubblico ministero (a seconda della fase del procedimento penale) che decide su un provvedimento provvisorio, senza proposta (articolo 88m CPC). La decisione può essere avviata dall'investigatore (ufficiale di polizia) o dalla vittima/dal suo avvocato. Se vengono emessi ordini di protezione secondo il CPC, la persona a cui si rivolgono deve essere perseguita, deve, quindi, essere accusata (articolo 88b comma 1 del CPC). Le misure provvisorie che possono essere imposte ai sensi degli artt. 80 e ss. CPC vietano, in particolare, all'autore del reato di: contattare la persona offesa, i congiunti o altre persone, in particolare i testimoni; entrare nell'abitazione familiare condivisa con il danneggiato, di risiedere in essa e di sostare nelle sue immediate vicinanze. Contrariamente al diritto civile, le misure provvisorie di diritto penale non sono temporanee, continuano dunque ad avere valenza fintantoché risultino necessarie e fino all'emissione di una decisione finale sul caso. La violazione degli ordini di protezione è punita con un'ammenda o con la reclusione.

Ultimo, ma non meno importante, lo sfratto, strumento di diritto amministrativo emanato ai sensi degli artt. 44 e ss. della legge sulla polizia della Repubblica ceca (di seguito denominata "PC")<sup>37</sup>. L'allontanamento viene utilizzato per la protezione delle persone esposte al rischio di violenza sotto forma di attacco alla vita, alla salute o alla libertà, o soggette all'attacco eccezionalmente grave contro la dignità umana; è, quindi, tipicamente rivolto alle vittime di violenza domestica. Ai sensi dell'articolo 44 del PC, solo la polizia della Repubblica ceca è competente per eseguire lo sfratto, cioè per espellere un reo dall'abitazione comune e dai suoi dintorni. Il provvedimento di sgombero ha una durata di 10 giorni (con possibilità di proroga, con provvedimento cautelare secondo ASJP, come sopra descritto) e la persona violenta deve lasciare senza indebito ritardo lo spazio delimitato, astenersi dall'entrarvi e dal contattare la persona a rischio (Articoli 44 comma 2, 45 cp). Se la persona estromessa viola l'ordine di sgombero, può commettere il reato di ostacolo all'esecuzione di una decisione d'ufficio e di ostacolo all'espulsione. In genere, spetta alla vittima denunciare le violazioni degli ordini di protezione, ad eccezione dell'ordine di sgombero la cui violazione è monitorata dalla polizia. L'ufficiale di polizia deve verificare il rispetto dell'ordine di sfratto almeno una volta nel termine fissato (art. 47 comma 4 CP). ordini di sfratto e ordini di protezione emessi ai sensi del diritto civile sono utilizzati più spesso nei casi di violenza di genere, a differenza degli ordini di protezione emessi ai sensi del diritto penale che non sono sufficientemente utilizzati.

## EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

### Recepimento nel diritto nazionale

Nella Repubblica Ceca, la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo è stata recepita nella legge n. 104/2013 Coll., sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale con l'emendamento n. 77/2015 Coll., in vigore dal 1° maggio 2015. L'ordine di protezione europeo è descritto nei ss. 340-356 della presente legge. La Repubblica Ceca ha recepito e adattato sufficientemente la maggior parte delle disposizioni

---

<sup>37</sup>La legge sulla polizia della Repubblica Ceca (legge n. 273/2008 Coll.)

fondamentali della direttiva. Inoltre, il governo ha emanato linee guida in un memorandum esplicativo sull'applicazione della direttiva EPO nel contesto nazionale e in particolare sui tipi di OP nazionali che rientrano nell'ambito della direttiva EPO e dell'EPO. Di seguito sono indicati i punti specifici di una valutazione giuridica relativa al recepimento dell'EPO nella legge n. 104/2013 Coll.

**a) Autorità competenti (Articoli 341, 342)**

L'ordine di protezione europeo (di seguito denominato "EPO") è emesso da un organo giudiziario o equivalente di un altro Stato membro in conformità con le sue leggi e regolamenti, su richiesta della persona protetta. Nella Repubblica Ceca, gli organi giudiziari comprendono i tribunali e le procure. Ai sensi dell'articolo 344, l'organismo autorizzato a riconoscere un EPO è il tribunale distrettuale del luogo di residenza (o residenza temporanea) della persona protetta. Inoltre, il Ministero della Giustizia (su richiesta del tribunale) e la Suprema Procura della Repubblica (su richiesta del pubblico ministero) coadiuvano nella ricerca delle informazioni necessarie per emettere o riconoscere l'EPO.

**b) Emissione di un EPO (Articoli 354 e seguenti)**

La legge ceca prevede che un EPO sia rilasciato su richiesta della persona protetta, mentre un'autorità giudiziaria verifica se una delle condizioni dell'articolo 354 è soddisfatta. Inoltre, la legge ceca formalizza ulteriormente le condizioni e prevede anche che, prima di emettere un EPO, l'autorità giudiziaria verifichi che l'ordine di protezione in base al quale deve essere emesso imponga restrizioni solo di diritto penale. La persona protetta può richiedere un EPO all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se la richiesta di emissione di un EPO viene respinta, la persona protetta ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione.

**c) Obbligo di informare la persona protetta**

La legge ceca, in particolare l'articolo 8 par. 3 punto (c) della legge sulle vittime di reato<sup>38</sup>, prevede l'onere espresso che la vittima sia informata del suo diritto di richiedere un EPO. Tuttavia, questo obbligo non è sempre messo in pratica.

**d) Modalità di trasmissione - Regime linguistico**

Come previsto dall'articolo 355 par. 2, un EPO deve essere tradotto (non specifica da quale persona/autorità nello Stato di emissione ea spese di chi) nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

**e) Riconoscimento dell'EPO (artt. 343 e ss.)**

Il tribunale distrettuale del luogo in cui la persona protetta risiede (temporaneamente) ha la competenza per il riconoscimento dell'EPO. Il tribunale deve emettere due ordinanze; una per il riconoscimento dell'EPO e la seconda per l'adozione di analoghe misure di tutela, già prescritte dal CPC. La legge non prevede limiti temporali per le decisioni; c'è solo il dovere di giudicare senza indebito ritardo. Il tribunale distrettuale è tenuto a comunicare le misure adottate alla persona protetta, alla persona che determina il pericolo e all'autorità competente dello Stato di emissione. Se il tribunale non riconosce l'EPO, deve informare la persona protetta della possibilità di chiedere misure provvisorie ai sensi del CPC.

---

<sup>38</sup>La legge sulle vittime di reato (legge n. 45/2013 Coll.)

#### **f) Motivi di non riconoscimento di un EPO**

La legge ceca prevede gli stessi nove motivi sanciti dalla direttiva per il diniego di riconoscere un EPO da parte dell'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione, mediante l'emissione di un'ordinanza che ne giustifichi i motivi. La persona protetta ha diritto di avanzare ricorso (Articoli 347, 349).

#### **g) Violazione dell'EPO e obbligo di notifica relativo alla violazione**

In tal caso l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è tenuta a imporre all'autore del reato una sanzione disciplinare, un altro tipo di misura cautelare provvisoria, sanzioni per evitare che ostacoli l'esecuzione di una decisione ufficiale o l'allontanamento. Tuttavia, l'ultima opzione si verifica solo se l'imputato commette tale violazione ripetutamente o in modo grave. Ai sensi dell'articolo 350 par. 1, può essere irrogata solo una sanzione disciplinare per la violazione di un provvedimento emesso sulla base di un EPO riconosciuto nello Stato di esecuzione; altre sanzioni sono escluse. Tale normativa sembra essere insufficiente e in contrasto con l'art. 11 par. 2 punto (c) della Direttiva. Una sanzione disciplinare difficilmente può porre fine alla violazione della misura. Un giudice unico dello Stato di esecuzione notifica inoltre all'autorità competente dello Stato di emissione ogni violazione del provvedimento o dei provvedimenti adottati in base all'EPO. La notifica deve essere effettuata utilizzando il modulo standard di cui all'allegato II della direttiva tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

#### **Attuazione dell'EPO**

Secondo le informazioni pervenute alla sezione internazionale della Procura Suprema, in Repubblica Ceca non sono stati registrati né emessi EPO nel 2020 o negli anni precedenti, né risulta che siano stati formulati in un altro Stato membro dell'UE e inviati in Repubblica Ceca per il riconoscimento e/o l'esecuzione. È importante sottolineare che i dati sugli EPO sono conservati in modo disordinato e non sistematico.

#### **Principali impedimenti nel processo di richiesta e nell'esecuzione degli EPO**

La Repubblica ceca è uno dei paesi partner in cui la legislazione di recepimento include disposizioni più dettagliate sui tipi di ordini di protezione che rientrano nell'ambito dell'EPO; questo ha istituito un approccio probabilmente restrittivo per l'emissione di EPO. Sono state espressamente escluse dal mandato dell'EPO le disposizioni della legislazione di diritto civile che prevedono l'emissione di ordini di protezione nazionali specifici per le vittime di violenza domestica e stalking, così come gli ordini di sfratto. Accade questo nonostante l'evidenza che, per proteggere le vittime di violenza domestica, siano emessi più frequentemente ordini di protezione in base a disposizioni di diritto civile, piuttosto che ordini di protezione in base a disposizioni di diritto penale.

In Repubblica Ceca la consapevolezza dell'esistenza dell'EPO è estremamente bassa tra la comunità in generale, ma anche tra gli esperti. Il recepimento della direttiva EPO non è stato accompagnato da linee guida pratiche per i professionisti legali e sociali, nonché per le autorità giudiziarie/amministrative coinvolte nella sua attuazione. Anche se, nella legge ceca, è stato recepito l'obbligo di mettere al corrente la persona protetta dell'EPO, le persone bisognose di protezione sono difficilmente informate della possibilità di richiederlo. Non esiste una campagna o una piattaforma informativa completa incentrata sull'EPO. La mancanza di informazioni pertinenti e comprensibili è un ostacolo fondamentale alla presentazione delle domande di EPO.

## Contatti utili

- **Autorità centrale: Ministero della Giustizia:** Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, data box: kq4aawz, e-mail: [posta@msp.justice.cz](mailto:posta@msp.justice.cz)
- **Ufficio del Procuratore di Stato Supremo:** Jezuitská 585/4, 660 55 Brno, data box: 5smaetu, e-mail: [podatelna@nsz.brn.justice.cz](mailto:podatelna@nsz.brn.justice.cz)

### ONG che aiutano le vittime di violenza domestica e sessuale:

- **ACORUS, z. ú.** è un'organizzazione con sede a Praga che offre assistenza con semplici richieste legali e collabora con avvocati esterni ([info@acorus.cz](mailto:info@acorus.cz), <http://www.acorus.cz/>).
- **Persefona, z. s** assicura servizi complessi per le vittime, compreso l'assistenza legale, nella Regione della Moravia meridionale ([poradna@persefona.cz](mailto:poradna@persefona.cz), <https://www.persefona.cz/>).
- **proFem, o. p. s. – centro per le vittime di violenza domestica e sessuale** fornisce assistenza legale, sociale e psicologica complessa negli uffici di Praga, Beroun, Příbram e Benešov ([info@profem.cz](mailto:info@profem.cz), <https://www.profem.cz/>).

### ONG che aiutano le vittime di reati:

- **Bílý kruh bezpečí, z. s.** opera in diverse città ceche (come Olomouc, Ostrava, Pardubice, České Budějovice, Jihlava ecc.), offre supporto legale e collabora con avvocati esterni ([bkb@bkb.cz](mailto:bkb@bkb.cz), <https://www.bkb.cz/>).
- **In IUSTITIA, o. p. s.** si concentra sulle vittime di crimini d'odio e offre servizi legali e sociali a Praga e Brno ([in-ius@in-ius.cz](mailto:in-ius@in-ius.cz), <https://www.in-ius.cz/>).

### ONG che aiutano stranieri e migranti:

- **Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), z. s.** (Organizzazione per l'aiuto ai rifugiati), presente a Praga, Brno, Hradec Králové, Plzeň e Ostrava, può assistere migranti o richiedenti asilo su questioni di diritto estero e può anche coordinare la rappresentanza legale ([opu@opu.cz](mailto:opu@opu.cz), <https://www.opu.cz/>).
- **Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), o. p. s.** (Associazione per l'integrazione e la migrazione) aiuta gli stranieri e i migranti che vivono nella Repubblica Ceca e fornisce loro un supporto legale complesso in diverse lingue ([poradna@migrace.com](mailto:poradna@migrace.com), <https://www.migrace.com/>).

## GRECIA

### Ordini di protezione in Grecia

Nel diritto greco, le misure di protezione previste per le vittime di ogni forma di violenza sono contenute nel diritto civile e penale generico, mentre disposizioni più specifiche sono sancite nel diritto sulla violenza domestica (D.M.).

Nel **diritto civile**, ed in particolare gli artt. 731 e ss. Del Codice di procedura civile (CPC), in *“Risoluzione temporanea di una situazione”* sono previste le **misure di sicurezza**, le autorità giudiziarie competenti, l’iter e la durata degli ordini di protezione. In tale contesto, i Tribunali Civili sono autorizzati a disporre, a titolo di misura di sicurezza, ogni azione, omissione o tolleranza dei comportamenti della persona contro la quale è rivolto il provvedimento, in conformità alle specifiche disposizioni degli articoli 731-732 (CPC). La decisione del Tribunale ha carattere provvisorio ed è valida solo se la vittima intenta un’azione legale per la definizione conclusiva della causa; tali misure durano fino all’emissione della decisione finale del tribunale, il cui esito non è pregiudicato (articolo 693 CPC). L’articolo 735 par.2 (CPC) è l’articolo principale che fornisce un elenco di misure temporanee indicative e specifiche che potrebbero essere disposte per la protezione delle vittime (D.M.); *lo sfratto del convenuto dalla residenza familiare, il trasferimento, il divieto di avvicinarsi alla residenza o ai locali di lavoro del richiedente o alle residenze dei parenti stretti/scuole e rifugi per bambini*. In caso di controversie coniugali, la competenza è del tribunale di primo grado del luogo di residenza del convenuto o dell’ultimo luogo di residenza comune dei coniugi (art. 39 CPC), oppure del tribunale più vicino al luogo in cui devono essere eseguite le misure di sicurezza (art. 683 comma 4 CPC). In attesa della discussione del caso e dell’adozione di misure di sicurezza, possono essere accordate alle vittime delle misure di tutela giurisdizionale temporanea, mediante l’emanazione di un provvedimento cautelare; una procedura che può durare da 2 a 6 mesi.

Dopo aver esaminato la giurisprudenza pertinente dell’ultimo decennio nelle banche dati elettroniche NOMOS e ISOKRATIS, le misure di sicurezza disposte dai tribunali civili greci in caso di violenza (articolo 735 CPC) sono principalmente: a) nei casi di violenza domestica - la rimozione delle cure parentali per precedenti comportamenti violenti, il trasferimento della persona dal domicilio familiare e la regolamentazione della comunicazione con i figli; b) nei casi non familiari - il divieto di avvicinarsi alla persona a rischio e il divieto di sostare in una determinata area/luogo.

Nel **diritto penale greco**, nel codice penale (CP) e nel codice di procedura penale (CPC) sono imposte alla persona che causa il pericolo **condizioni restrittive**, elencate a titolo indicativo nell’articolo 283 par.1 (CPC) e sono: *la prestazione di una garanzia, l’obbligo dell’imputato di presentarsi, in determinati periodi, dinanzi all’investigatore o ad altra autorità in Grecia o in un consolato greco all’estero, il divieto di recarsi o risiedere in un determinato luogo e/o all’estero e il divieto di frequentare o incontrarsi con determinate persone*. Le autorità competenti, le condizioni, le modalità e la durata differiscono in ogni fase del procedimento penale: a) prima del processo, b) con l’emissione di una decisione del tribunale o c) nella sentenza.

a) Nella fase istruttoria e, in particolare, durante l’interrogatorio, possono essere imposte all’imputato condizioni restrittive che durano fino alla decisione definitiva del Tribunale penale. Competente ad imporle è l’Inquirente, che emette un’ordinanza, previo consenso scritto del Pubblico Ministero. Ogni controversia tra Investigatore e Procuratore è risolta dal Consiglio dei giudici penali. Secondo l’articolo 282 par. 2 (CPC), scopo delle condizioni restrittive è da un lato prevenire il rischio di nuovi reati commessi dall’imputato e dall’altro

garantire che questi compaia nell'interrogatorio o in tribunale e che la sentenza venga eseguita. Per la loro imposizione, devono presentarsi le seguenti condizioni, vale a dire: i) gravi indizi di colpevolezza dell'imputato per crimini o reati minori punibili con la reclusione non inferiore a 3 mesi (artt. 282 comma 1 e 283 comma 2 CPC); ii) residenza nota nel paese, non aver pianificato la fuga mediante atti preparatori o non essere stato in precedenza latitante in processi o sentenze, non essere stato riconosciuto colpevole di evasione come detenuto o di violazione delle restrizioni di soggiorno, o non vi siano condanne irrevocabili per atti criminali simili per cui è ragionevolmente prevedibile che, qualora venisse rilasciato, il reo non commetterebbe altri reati (articolo 286 par. 1).

b) Nella fase di emissione di una decisione giudiziaria, il giudice penale può imporre condizioni restrittive nei casi in cui: i) l'imputato è condannato alla reclusione non superiore a tre anni e ii) l'esecuzione della pena è sospesa da uno a tre anni ai sensi dell'articolo 99, co. 1 o parte della pena è sospesa (art. 100 CP. 1 CP). Tali condizioni restrittive sono imposte disgiuntivamente o cumulativamente e sono indicate a titolo orientativo nell'articolo 99 par. 2 (CP). Se ordinate con decisione del tribunale, le misure di restrizione durano per il periodo in essa definito e comunque fino all'esecuzione della pena. In caso di violazione dei termini da parte dell'imputato art. 81 par. 5 (CP) si prevede, tra l'altro, la revoca delle restrizioni e l'esecuzione della pena detentiva che era stata sospesa.

c) In fase di sentenza, i condannati alla reclusione possono essere rilasciati, salvo revoca, nei casi espressamente previsti dall'articolo 105 B CP e alle condizioni previste dall'articolo 106 CP. Secondo l'articolo 106 par. 2a' CP, la persona rilasciata può essere soggetta a taluni obblighi concernenti lo stile di vita e, in particolar, e il luogo di residenza per analogia applicazione dell'articolo 99, comma 2, CP. Inoltre, ai sensi dell'articolo 105 comma 3 CP, nel caso in cui alla reclusione sia sostituita l'esecuzione della pena presso il domicilio del condannato, possono essere poste, a discrezione della Corte, opportune condizioni (quelle di cui all'articolo 99 comma 2 casi d' a f'), con analogia applicazione dell'articolo 99 par. 4 (CP), o sentenza sotto sorveglianza elettronica. La durata è fino all'esecuzione del giudizio.

Articolo 169A par. 2 cp prevede la reclusione **fino a tre anni** per chi viola ordinanze restrittive, relative alla libertà di circolazione o di soggiorno, imposte da una decisione del tribunale o da un collegio giurisdizionale.

Nel diritto greco, la legge preminente per le persone bisognose di protezione è la **Legge 3500/2006 sulla violenza domestica (D.V)**; l'articolo 15 prevede misure di sicurezza che possono essere disposte dai tribunali civili nei confronti dell'autore di un reato di violenza domestica. Inoltre, nell'ambito del procedimento penale, l'articolo 18 contiene un elenco indicativo delle condizioni restrittive imposte all'autore in caso di reato (D.V) e definisce la procedura, le condizioni e lo scopo della loro imposizione. Tali condizioni restrittive sono le stesse di cui all'articolo 15. Sono imposte in circostanze specifiche e se ritenuto necessario per tutelare l'integrità fisica e psichica della vittima. Competente è il tribunale penale a cui si riferisce l'autore del reato o l'investigatore/il consiglio giudiziario o il pubblico ministero incaricato del caso. Si richiede un ordine (giudiziario) motivato, contro il quale si può presentare ricorso al Consiglio Penale Giudiziario. La loro durata non è specificata, ma è esplicitamente previsto che siano imposte per tutto il tempo necessario. È da notare che dopo la modifica della legge 3500/2006 da parte della Convenzione di Istanbul, le condizioni restrittive imposte sono valide fino alla loro revoca, sostituzione o modifica da parte dell'autorità giudiziaria che le ha imposte/ o dal Procuratore competente, in modo che la vittima sia effettivamente protetta. L'articolo 18 par. 1 prevede anche una pena detentiva in caso di violazione delle suddette misure/restrizioni.

## EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

### Recepimento nel diritto nazionale

**L'ordine di protezione europeo (OPE) istituito dalla direttiva 2011/99/UE è stato recepito nella legislazione greca il 29/1/2016 dalla legge. 4360/2016** La Grecia ha recepito e adattato in modo soddisfacente la maggior parte delle disposizioni fondamentali della direttiva (obiettivo, definizioni, tipo di misure di protezione ai sensi dell'articolo 5, forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo (allegato I) e notifica in caso di violazione (allegato II)). Di seguito sono indicati i punti specifici di una valutazione giuridica relativa alla legge 4360/2016.

#### **a) Autorità competenti (articolo 3)**

In Grecia il ruolo centrale nell'applicazione di un EPO è svolto dai procuratori, e in particolare dai procuratori del tribunale di prima istanza, inoltre nella legge (articolo 3 comma 2 e articolo 5 comma 6b) è anche implicito che, nel caso in cui la Grecia sia lo Stato emittente dell'EPO, possano essere competenti anche i procuratori delle corti d'appello. Il Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani è designato come autorità centrale, al fine di coordinare e assistere i procuratori. La legge greca stabilisce inoltre che: "Le autorità competenti si consultano, se necessario, direttamente con l'autorità competente di un altro Stato per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione regolare ed efficace dell'ordine di protezione". (Articolo 3 comma 4).

#### **b) Rilascio di un EPO (articolo 5)**

La legge greca prevede che un EPO sia emesso su richiesta delle persone protette, mentre il procuratore deve verificare se una delle condizioni dell'articolo 4 (articolo 5 della direttiva - vedi sopra capitolo A1) è soddisfatta. I procuratori prendono anche in considerazione la durata del periodo, se le persone protette intendono stabilirsi o risiedere in un altro Stato membro, nonché il livello di protezione necessario. La persona protetta può richiedere un EPO all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione, sia personalmente sia tramite procura. La legge greca non formalizza ulteriormente le condizioni e non pone ulteriori requisiti (ad esempio un periodo esatto per la durata del soggiorno). È anche previsto che prima dell'emissione di un EPO, la persona che causa il pericolo abbia il diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione nazionale, qualora non le siano stati concessi tali diritti nella procedura antecedente l'adozione di tale misura. In questo caso, è chiamata a comparire davanti al procuratore competente 48 ore prima e ha diritto a ricevere un periodo di 48 ore per presentare le proprie dichiarazioni per iscritto.

#### **c) Obbligo di informare la persona protetta**

La legge greca non sembra imporre ai giudici/inquirenti che stabiliscono una misura di protezione (misura di sicurezza/ordine restrittivo) l'onere esplicito di informare la persona protetta sulla possibilità di poter lasciare il paese. Pertanto, invocare le misure di protezione dell'EPO di fronte alle autorità spetta esclusivamente ai professionisti legali.

#### **Procedura di trasmissione - Regime linguistico**

La legge greca prevede che un EPO debba essere tradotto (non specifica da quale persona/autorità dello Stato di emissione e a spese di chi) nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato di esecuzione.

#### **d) Riconoscimento dell'EPO**



Al ricevimento di un EPO, il Procuratore del Tribunale di 1° grado del luogo in cui la persona protetta (temporaneamente) risiede, deve riconoscerlo senza indebito ritardo e adottare tutti i provvedimenti di protezione disponibili secondo il diritto nazionale, stabilendo le misure che più si adattino al caso in questione. Secondo la formulazione della legge, i pubblici ministeri devono emettere due ordini; uno per il riconoscimento dell'EPO e un secondo per l'adozione di misure di protezione simili, già previste dalla legge. La legge greca non prevede un termine specifico obbligatorio per il riconoscimento di un EPO o per l'adozione di una misura di protezione nazionale sulla base di un EPO; per quanto riguarda la durata della nuova misura di protezione (adottata dallo stato di esecuzione), non viene fatta alcuna disposizione; quindi, si può dedurre che spetta al procuratore decidere.

Inoltre, la legge greca innova nel recepimento della direttiva affermando che qualora il procuratore del luogo di residenza (temporanea) della persona protetta ritenga che la misura di protezione, come risulta dall'EPO ricevuto, non sia sufficiente e adeguata a garantire una protezione continua, può chiedere ad un tribunale di tre giudici (Τριμελές Πλημμελειοδικείο) di modificare tali misure o di imporre qualsiasi altro provvedimento previsto dal diritto nazionale per lo stesso reato. Il procuratore è quindi obbligato ad informare la persona protetta, la persona che causa il pericolo e l'autorità competente dello Stato di emissione sulle (nuove) misure adottate e le conseguenze della loro violazione (a. 11 par2).

***e) Motivi di non riconoscimento di un (EPO) (a. 12)***

La legge greca prevede gli stessi nove motivi sanciti dalla direttiva per il rifiuto del riconoscimento di un EPO da parte del procuratore dello stato di esecuzione, con l'emissione di un'ordinanza che ne giustifichi i motivi. La persona protetta ha il diritto di appellarsi contro il rifiuto entro dieci giorni dalla consegna dell'Ordine del Procuratore.

***f) Violazione dell'EPO e obbligo di notifica relativo alla violazione.***

La legge greca prevede una pena fino a due anni di reclusione in caso di violazione di un EPO. In tal caso, il procuratore è competente ad avviare procedure penali contro la persona che ha causato il pericolo e ad intraprendere qualsiasi misura urgente e necessaria affinché la violazione venga revocata, fino al momento in cui lo Stato di emissione non stabilisca nuove decisioni/misure di protezione. Il procuratore dello Stato di esecuzione notifica inoltre all'autorità competente dello Stato di emissione qualsiasi violazione della misura o delle misure adottate sulla base dell'EPO. La notifica viene effettuata utilizzando il modulo standard di cui all'allegato II della direttiva tradotto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

**Attuazione dell'EPO**

Anche se le disposizioni di recepimento greche sembrano essere sufficienti per permettere l'emissione e il riconoscimento dell'EPO, secondo le informazioni ricevute dal Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani, non è stato ancora mai attuato un EPO; la Grecia non è mai stata né Stato di emissione né Stato di esecuzione di un EPO.

## **Principali impedimenti nel processo di applicazione e nell'esecuzione degli EPO**

In Grecia, come nella maggior parte degli stati membri dell'UE, il recepimento della direttiva EPO non è stato accompagnato da linee guida pratiche per i professionisti legali e sociali, così come per le autorità giudiziarie/amministrative coinvolte nella sua attuazione. Né tantomeno le persone bisognose di protezione sono al corrente dell'esistenza di questo strumento poiché c'è tanta disinformazione, sia nel privato, sia nel contesto delle autorità stesse. Inoltre, non sono state incluse nella legge disposizioni specifiche relative all'assistenza legale gratuita disponibile per i richiedenti di un EPO. Anche l'ampia varietà di misure di protezione disponibili negli Stati membri (nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi o penali) può ragionevolmente causare confusione e può essere un'ulteriore ragione per cui l'EPO rimane praticamente inutilizzato.

## **Contatti utili**

- **Autorità centrale: Ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti Umani** (Cooperazione Europea e Internazionale) Capo del Dipartimento per gli Affari Europei e Internazionali, Sig.ra Kara: tel.: 213 1307088 (-7236) MKara@justice.gov.gr
- **Procuratore della Corte suprema di annullamento** - Dipartimento delle relazioni internazionali e della formazione permanente dei pubblici ministeri, tel. 210 64115280
- **ONG Diotima** <https://diotima.org.gr/en/>, [legal](#), e-mail: [diotima@otenet.gr](mailto:diotima@otenet.gr), tel.: 210-3244380 (avvocato Sig.ra Apostolaki)
- **Unione delle associazioni femminili della prefettura di Heraklion**, [www.kakopoiisi.gr](http://www.kakopoiisi.gr), email: [info@kakopoiisi.gr](mailto:info@kakopoiisi.gr), tel.: 2810 24 21 21

## ITALIA

### Ordini di protezione in Italia

#### Tipi di misure di protezione disponibili, procedure nazionali

La protezione offerta dal sistema giuridico italiano è piuttosto articolata: il provvedimento può essere di natura amministrativa, civile e penale. In Italia, gli ordini di protezione sono applicabili a specifiche tipologie di reati: stalking, lesioni, violenza domestica, violenza sessuale.

#### **a) Misure di protezione amministrativa**

A livello amministrativo, la misura di riferimento è l'avviso orale emesso dal Questore<sup>39</sup>. L'autorità di pubblica sicurezza valuta il quadro indiziario, assicura il controinterrogatorio ed emette il provvedimento, con obbligo di motivazione. Così facendo, il Questore ammonisce oralmente il trasgressore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge (Decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009<sup>40</sup>). Il Questore informa l'autore della violenza sui servizi disponibili sul territorio, compresi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e le strutture di trattamento delle dipendenze, al fine di prevenire la reiterazione della condotta criminale.

Il **decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93**<sup>41</sup> prevede che la violenza domestica comprenda tutti gli atti gravi e non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che avvengano in famiglie o nuclei familiari, o tra coniugi o ex coniugi, o persone legate da una relazione affettiva esistente o passata, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali reati condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

#### **b) Ordini di protezione civile**

Il giudice civile ha il potere esclusivo in materia di maltrattamenti domestici che costituiscano reato con una pena detentiva inferiore, come, ad esempio, percosse o lesioni leggere, poiché in questi casi il giudice penale non può emettere misure cautelari.

**L'articolo 736 bis del codice di procedura civile** (di seguito, CPC) regola la procedura giudiziaria relativa agli ordini di protezione di natura civile e la possibilità per l'autorità giudiziaria di imporre - in casi di urgenza - ordini di protezione "inaudita altera parte": nell'udienza che si terrà, l'ordine di protezione potrà essere confermato, modificato o revocato.

Ai sensi **dell'art. 342 bis c.c.** (di seguito, c.c.), quando la condotta di un coniuge o di altro convivente infligge un grave danno all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su richiesta della persona offesa, può adottare con decreto una o più delle misure di cui **all'art. 342 ter c.c.** Tale norma disciplina il contenuto degli ordini di protezione. Il giudice ordina al coniuge o al convivente di cessare la propria condotta criminosa e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente o del coniuge con comportamenti dannosi, ordinando, ove necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

<sup>39</sup> Alto funzionario del Ministero dell'Interno italiano che, all'interno di una provincia, in collegamento con il Prefetto (rappresentante del governo sul territorio), è responsabile della direzione tecnica dei servizi di polizia e dell'ordine pubblico.

<sup>40</sup> Decreto convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009 (in Gazzetta Ufficiale n. 95/2009).

<sup>41</sup> Decreto convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale n. 242/2013).

### **c) Misure di protezione penale**

La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (**art. 282 bis del Codice di procedura penale**, c.p.p.), prevede che il giudice ordini all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, cioè di non farvi ritorno, e di non entrarvi senza l'autorizzazione del giudice. Per casa familiare si intende l'abitazione di convivenza, quindi tale provvedimento si applica anche alle famiglie di fatto o a forme di coabitazione non necessariamente stabilizzate<sup>42</sup>.

Se si presenta un rischio per l'incolumità della persona lesa o dei suoi parenti stretti, il giudice può esigere che l'imputato non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona lesa. Inoltre, può essere ordinato il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che non dispongano delle risorse adeguate.

**L'art. 282 ter c.p.p.**, invece, disciplina il divieto di avvicinamento - o l'obbligo di mantenere una certa distanza - ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai suoi prossimi congiunti: a tal fine può essere attuata anche una modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (es. braccialetto elettronico).

La violazione degli obblighi o delle misure precauzionali descritte è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tramite il **decreto legge 14 agosto 2013, n. 93**, noto come 'legge contro il femminicidio', con l'articolo 384 bis del codice penale (di seguito crim.c.), la polizia giudiziaria, su autorizzazione del pubblico ministero, ha il potere di ordinare l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei reati di cui all'articolo 282 bis, comma 6, nel momento in cui sussistano fondati motivi per ritenere che la condotta criminosa possa essere reiterata.

L'allontanamento immediato è giustificato dalla flagranza dei seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza familiare; abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; lesioni personali; riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; prostituzione infantile; pornografia infantile; detenzione di materiale pornografico; traffico di persone; tratta e alienazione di schiavi; violenza sessuale; violenza sessuale aggravata; atti sessuali con un minore; corruzione di un minore; violenza sessuale di gruppo; minacce verso il convivente o i suoi parenti stretti.

### **Legislazione interna di riferimento**

La legislazione italiana in materia si distingue per alcuni importanti atti legislativi, il più datato dei quali è la **legge n. 154 del 4 aprile 2001**, che comunque costituisce una pietra miliare, perché ha creato l'ossatura del sistema di protezione della vittima di genere e della violenza domestica.

**Il decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009**, volto a combattere le forme di violenza sessuale, ha introdotto il reato di atti persecutori (stalking, articolo 612 bis crim. c.) e fornendo alla vittima informazioni sui centri antiviolenza.

---

<sup>42</sup> La legge n. 54 del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 98/2001), che ha introdotto questa disposizione, si riferisce espressamente alle norme che regolano la lotta contro la violenza "nelle famiglie".

**Il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013** ('legge sul femminicidio') ha innovato la procedura di polizia per l'ammonizione e ha introdotto nell'ordinamento l'allontanamento immediato dalla casa familiare, nonché un inasprimento delle pene e la previsione di nuove aggravanti: violenza sulle donne in stato di gravidanza; maltrattamenti in famiglia; violenza fisica su o in presenza di minori; violenza perpetrata dal coniuge - anche ex coniuge - o da chi ha o ha avuto una relazione con la vittima, anche se non vi è vincolo di matrimonio o convivenza. Inoltre, è stata prevista l'assistenza legale gratuita, a spese dello Stato, per le vittime di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo e stalking.

Secondo la **legge n. 161 del 17 ottobre 2017**<sup>43</sup>, la quale riforma il Codice Antimafia, potranno essere applicate agli indagati di stalking nuove misure di prevenzione. In particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale potrà essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni.

Da ultimo, vale la pena ricordare che la **legge n. 69 del 19 luglio 2019**<sup>44</sup>, solitamente chiamata "Codice Rosso". La legge introduce nel codice penale quattro nuovi reati: violazione degli ordini di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (**art. 387 bis** crim.c.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto (art. 583 quinquies crim.c. ), reato intenzionalmente violento che dà diritto al risarcimento da parte dello Stato; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (revenge porn), con previsione di una circostanza aggravante se i reati sono commessi nell'ambito di una relazione sentimentale, anche se cessata, o mediante strumenti informatici; coercizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.), con violenza o minaccia o approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di bisogno della persona, abusando dei rapporti familiari, domestici, di lavoro o di autorità derivanti dalla custodia della persona, a causa di un trattamento sanitario, di addestramento o di istruzione, di sorveglianza o di detenzione, inducendo la persona a contrarre matrimonio o unione civile.

## EPO e Direttiva CE 2011/99/UE

### Recepimento nel diritto nazionale

La **direttiva 2011/99/UE** sull'ordine di protezione europeo prevede un meccanismo di riconoscimento reciproco dell'efficacia delle misure adottate in materia penale dalle giurisdizioni nazionali, volte alla protezione delle vittime di un reato. In particolare, tale riconoscimento implica l'estensione degli effetti della misura adottata dall'autorità competente di uno Stato membro (di seguito, SM), nel territorio dello Stato in cui la persona protetta soggiorna o risiede o in cui manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo** (di seguito, D.L.) **n. 9 dell'11 febbraio 2015**<sup>45</sup>.

#### **a) Autorità competenti (articolo 3 della direttiva)**

L'articolo 3 del D.L. designa come autorità competenti i giudici nazionali; il Ministero della Giustizia è invece l'autorità centrale incaricata di trasmettere e ricevere le misure di protezione e gli EPO, nonché la corrispondenza ad essi relativa.

<sup>43</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258/2017.

<sup>44</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173/2019.

<sup>45</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44/2015 ed entrato in vigore il 10 marzo 2015.

### **b) Rilascio di un EPO (articolo 5)**

Il giudice agisce su richiesta della persona protetta che dichiara di risiedere in un altro Stato membro o che esprime l'intenzione di risiedere in un altro Stato membro. Nella richiesta sono specificati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha preso o intende prendere la residenza, la durata e i motivi del soggiorno.

La richiesta viene valutata dal giudice senza ulteriori passaggi procedurali e la misura di accettazione deve contenere specifici elementi formali, come quelli previsti dalla direttiva, tra cui: una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione, i divieti e le restrizioni imposti da quest'ultima, l'identità e la cittadinanza della persona che causa il pericolo, così come i dati di contatto di questa persona.

È anche previsto che il provvedimento che respinge o dichiara inammissibile la richiesta, possa essere impugnato davanti alla Corte Suprema di Cassazione italiana.

L'autorità giudiziaria che ha emesso l'EPO invia l'ordine al Ministero della Giustizia per la trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione nella lingua di tale Stato. La stessa comunicazione è prevista nei casi in cui adotta misure di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.

### **c) Obbligo di informare la persona protetta (articolo 6, paragrafo 5)**

La parte lesa, secondo la definizione del diritto processuale interno, deve essere informata della possibilità di chiedere la concessione di un EPO, in applicazione dell'articolo 6(5) della direttiva.

### **d) Procedura di trasmissione - Regime linguistico (articoli 8 e 17):**

Il D.L. non prevede una specifica indicazione al riguardo: vale quindi l'indicazione generale che gli atti e le comunicazioni relativi ad un processo penale che si svolga in Italia siano redatti in lingua italiana. L'ordine di protezione e le comunicazioni relative ad eventuali violazioni dello stesso devono essere inviate in questa lingua.

### **e) Riconoscimento dell'EPO (articolo 9)**

La competenza per il riconoscimento di un EPO, proveniente da un altro Stato membro e da eseguire in Italia, spetta alla Corte d'Appello nel cui distretto la persona protetta, al momento della domanda, ha dichiarato di risiedere o dimorare, o in cui ha dichiarato di voler soggiornare o risiedere (art. 7 del D. L.): la domanda di riconoscimento deve pervenire al Ministero, che la trasmette alla Corte d'Appello competente, la quale, a sua volta, decide entro 10 giorni. Se l'EPO viene riconosciuto, si applica un provvedimento di diritto interno, dello stesso livello di quello del paese emittente. La Corte d'Appello informa il Ministero della Giustizia dell'avvenuto riconoscimento: il Ministero, a sua volta, informerà la persona protetta, la persona che determina il pericolo (anche tramite l'autorità competente dello Stato di emissione), la polizia giudiziaria (per far rispettare la misura cautelare) e i servizi sociali del luogo dove la persona protetta ha dichiarato di volersi stabilire. La comunicazione deve essere effettuata nella lingua conosciuta dai soggetti in modo tale da non rivelare l'indirizzo e i recapiti della persona protetta alla parte che determina il pericolo.

#### **f) Motivi di non riconoscimento di un EPO (articolo 10)**

In questo caso, l'autorità giudiziaria informa il Ministero della Giustizia, che notifica, senza indugio, l'autorità competente dello Stato di emissione.

La decisione può essere impugnata presso la Corte Suprema di Cassazione italiana.

#### **g) Violazione dell'EPO e obbligo di notifica della violazione (articolo 12)**

Quando la persona che causa il pericolo viola i requisiti dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria informa il procuratore generale e il presidente della corte d'appello, per eventuali misure.

La Corte d'appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione della violazione. La comunicazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato B della direttiva, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.

### **Attuazione degli OPE**

Secondo la relazione della Commissione UE sull'attuazione della direttiva negli Stati membri, datata maggio 2020, nel periodo 2015-2018 sono stati emessi 37 EPO e 15 di essi sono stati eseguiti, mentre nel periodo precedente è nota l'emissione di un solo EPO in Italia. Nel 2017 il Ministero della Giustizia ha richiesto alle Corti d'Appello di registrare gli EPO emessi in ambito nazionale e quelli emessi in altri Stati membri e riconosciuti in Italia, insieme ai relativi ordini di protezione, e di trasmetterli al Ministero. Ad oggi non sono disponibili dati aggregati e specifici, in quanto non ancora pubblici.

### **Principali impedimenti nel processo di applicazione e nell'esecuzione degli EPO**

Lo strumento dell'EPO è ancora poco conosciuto tra gli operatori del diritto e le associazioni per la protezione delle vittime di violenza, che a loro volta ne hanno ancora meno conoscenza. Anche il fatto che gli stessi dati nazionali sugli EPO emessi e/o riconosciuti o respinti non siano noti al grande pubblico non aiuta a far conoscere questo strumento.

Più in generale, la legislazione italiana appare abbastanza avanzata, sia in termini di copertura di vari aspetti della direttiva, sia in termini di collegamento con il diritto interno. Inoltre, è stata posta molta attenzione alle vittime (anche straniere), attraverso una serie di misure di sostegno garantite dalla legislazione speciale a favore delle vittime di violenza: assistenza legale gratuita, assistenza sociale, copertura dei dati personali dopo l'adozione di un ordine di protezione, procedure veloci, numeri verdi da chiamare per denunciare violenze o difficoltà, obbligo di informazione sulla possibilità di richiedere un EPO dopo aver ricevuto una misura di protezione. Anche per l'autore del reato sono previste azioni che mirano al suo recupero sociale, soprattutto per prevenire la reiterazione della condotta criminale.

Il legislatore ha previsto corsi di formazione specifici per le diverse forze di polizia e ha aumentato i fondi per la diffusione della conoscenza dell'EPO.

### **Contatti utili**

- Autorità centrale: **Ministero della Giustizia** - Ufficio II - Cooperazione Internazionale via Arenula 70 - 00186 Roma - e-mail: [cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it](mailto:cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it)

## C. Risorse utili sull'EPO

Per maggiori approfondimenti sull' EPO, di seguito un elenco di risorse dove reperire informazioni più rilevanti.

### Documenti UE

- **La valutazione dell'attuazione europea della direttiva 2011/99/UE** è stata pubblicata nel 2017 dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo. Disponibile su:
- [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS\\_STU%282017%29603272\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS_STU%282017%29603272_EN.pdf).
- **La relazione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'EPO** è stata pubblicata nel 2018 e contiene raccomandazioni generali sul recepimento della direttiva EPO nell'ordinamento giuridico nazionale.
- Available at: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0065\\_CS.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0065_CS.html).

### Rapporti e dati

- **La mappatura della legislazione e la valutazione dell'impatto degli ordini di protezione negli Stati membri dell'UE** è un rapporto approfondito del 2015 derivante dal Programma Daphne III della Commissione europea il quale fornisce una sintesi dei dati sugli ordini di protezione, compreso l'EPO. Disponibile su: <http://poems-project.com/wp-content/uploads/2015/04/Intervict-Poems-digi-1.pdf>.
- **Protezione delle vittime della violenza di genere nell'UE** è una pubblicazione edita dall'Università di Barcellona nel 2014. Descrive le informazioni relative all'attuazione della direttiva EPO negli Stati membri dell'UE e si concentra sulla funzione dell'EPO come strumento di cooperazione giudiziaria internazionale.
- Disponibile su: [https://www.researchgate.net/publication/281555933\\_Protection\\_of\\_the\\_Gender-Based\\_Violence\\_Victims\\_in\\_the\\_European\\_Union](https://www.researchgate.net/publication/281555933_Protection_of_the_Gender-Based_Violence_Victims_in_the_European_Union).
- **L'Ordine di Protezione Europeo: La sua applicazione alle vittime di violenza di genere** è una pubblicazione finanziata dal Programma Daphne III della Commissione Europea e pubblicata nel 2015. Analizza il recepimento della Direttiva EPO in relazione alla protezione delle vittime di violenza di genere basata. Disponibile a:
- [https://www.researchgate.net/publication/281555482\\_The\\_European\\_Protection\\_Order\\_Its\\_Application\\_to\\_the\\_Victims\\_of\\_Gender\\_Violence](https://www.researchgate.net/publication/281555482_The_European_Protection_Order_Its_Application_to_the_Victims_of_Gender_Violence).

### Articoli

- **Misure di protezione transfrontaliera** nell'UE è un articolo del 2016 scritto da Dutta Anatal per il Journal of Private International Law. Esso cerca di tratteggiare l'approccio del legislatore UE alla creazione della Direttiva EPO e si propone di evidenziarne i punti deboli. Disponibile su: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441048.2016.1143689>.
- **Ordini di protezione negli Stati membri dell'UE: a che punto siamo e dove andiamo?** è un articolo scritto nel 2012 da Suzan van der Aa per l'European Journal on Criminal Policy and Research con l'obiettivo di fornire una panoramica dell'attuale legislazione sugli ordini di protezione nell'UE. Disponibile su: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-011-9167-6>.



- **L'ordine di protezione europeo: non c'è tempo da perdere o è tempo perso?** è un articolo pubblicato nel 2011 dagli autori van der Aa e Ouwerkerk sull'European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Disponibile su: <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/the-european-protection-order-no-time-to-waste-or-a-waste-of-time>.

## Progetti UE

- **Artemis** - Promuovere il diritto alla protezione delle donne attraverso l'applicazione della Direttiva CE 2011/99/UE e dell'Ordine di Protezione Europeo, Sito web: [www.artemis-europa.eu](http://www.artemis-europa.eu)

## Croazia

- Legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea, con il modulo di domanda, <https://www.zakon.hr/z/345/Zakon-o-pravosudnoj-suradnji-u-kaznenim-stvarima-s-dr%C5%BEavama-%C4%8Dlanicama-Europske-unije>
- Portale europeo per la giustizia elettronica, [https://e-justice.europa.eu/content\\_european\\_protection\\_order-360-hr.do](https://e-justice.europa.eu/content_european_protection_order-360-hr.do)

## Cipro

- Servizio giudiziario, Corte suprema, Repubblica di Cipro – domanda di patrocinio a spese dello Stato (solo in greco): <http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/All/D25E254964A1F850C22583B00043B149?OpenDocument>

## Repubblica Ceca

- Atto. n. 104/2013 Coll.- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=NIM:205471>
- Portale europeo della giustizia, [https://e-justice.europa.eu/content\\_mutual\\_recognition\\_of\\_protection\\_measures-358--maximize-cs.do](https://e-justice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures-358--maximize-cs.do)
- proFem - un centro per siti web sulla violenza domestica e sessuale <https://www.profem.cz/shared/clanky/837/Informa%C4%8Dn%C3%AD%20materie%C3%A1%20EPO.pdf>

## Grecia

- Ministero della Giustizia Trasparenza e Diritti Umani (Cooperazione Europea e Internazionale) <https://www.ministryofjustice.gr>
- Procuratore della Corte suprema di annullamento - Dipartimento delle relazioni internazionali e della formazione permanente dei pubblici ministeri <https://eisap.gr/>
- Centro di ricerca per l'uguaglianza di genere (KETHI) <https://www.kethi.gr/en>

## Italia:

- Ministero della Giustizia - Ufficio II - Cooperazione Internazionale: <https://www.giustizia.it>
- Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano - Dipartimento per le Pari Opportunità <http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere>

## E. CONSIDERAZIONI DEGLI AVVOCATI SULL'EPO E SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER LE MISURE DI PROTEZIONE

Durante il seminario transnazionale rivolto agli avvocati, tenutosi a Roma il 2 ottobre 2021, i partecipanti provenienti da tutti i paesi partner (Cipro, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca e Italia) sono stati invitati nella sezione "tavola rotonda" per riflettere sui risultati e sulle lacune da essi riscontrati e fornire considerazioni personali, in merito alla legislazione nazionale per la protezione dalla violenza di genere, compresi gli ordini di protezione nazionali, nonché sull'attuazione degli EPO. L'obiettivo della sezione pomeridiana della tavola rotonda era quello di condividere esperienze, strategie e raccomandazioni, al fine di migliorare le capacità dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE sulla protezione delle donne contro la violenza domestica e sessuale, le molestie e lo stalking.

Le principali **difficoltà e lacune** identificate dai partecipanti riguardo all'attuazione delle misure di protezione nazionali e dell'EPO possono essere riassunte come segue:

- La principale urgenza identificata è la mancanza di armonizzazione e standardizzazione dei procedimenti nazionali in caso di violenza di genere negli Stati membri dell'UE.
- È necessario intensificare l'informazione sulla gestione degli OPE tra gli avvocati nazionali.
- È necessario costruire un ponte tra il sistema giuridico europeo e quello specifico del paese.
- L'EPO non è molto conosciuto tra gli avvocati e i professionisti legali; sebbene sia considerato uno strumento utile, i partecipanti non erano a conoscenza di alcun caso. L'EPO è una misura efficace soprattutto per le donne migranti e rifugiate in Europa.
- Le donne vittime sono spesso inconsapevoli dei loro diritti. Inoltre, la prospettiva della vittima è spesso trascurata.
- C'è una grande gamma di strumenti legali che le vittime possono usare, ma l'applicazione non è ottimale.
- Le misure di protezione nazionali spesso impiegano troppo tempo per essere stabilite e applicate; quindi, le donne (migranti) hanno problemi ad accedere agli ordini di protezione, cosa che riguarda anche gli EPO.
- La Convenzione di Istanbul e la direttiva UE sulle vittime non sono attuate in modo efficace.

Le **principali raccomandazioni** avanzate dai partecipanti sono state le seguenti e nascono dopo l'esposizione dell'esperienza personale di un avvocato.

- Il principale argomento affrontato nella sezione della tavola rotonda è stato il diverso livello di protezione applicato nei paesi dell'UE. Perché una vittima dovrebbe fare domanda se in altri paesi il sistema EPO non funziona o le fornisce una protezione minore? Il suggerimento è stato quello di fornire alla Commissione europea una raccomandazione diretta **per applicare e migliorare la direttiva CE 2011/99/UE in modo che tutti i paesi dell'UE mantengano un certo livello di protezione in caso di EPO.**
- Il partecipante ha affermato che ci sono più debolezze a livello nazionale che a livello europeo a causa della mancanza di coordinamento tra le figure che gestiscono i diritti delle vittime, di conseguenza

non risulta efficace. **Il suggerimento è di migliorare i meccanismi interni di coordinamento dei diritti delle vittime.**

- Un avvocato cipriota ha precisato che esistono due tipi di tribunali che lavorano in materia di GBV a livello nazionale: i tribunali distrettuali e i tribunali superiori. Quando un reato prevede una pena superiore ai 5 anni di carcere (pena più lunga), per ragioni pratiche il caso viene preso in carico dalla Corte Superiore. L'intervistato ha quindi affermato che, secondo la direttiva CE 2011/99/UE, l'EPO può e deve essere emesso solo dai tribunali distrettuali e in qualsiasi circostanza. In questo caso l'avvocato ha consigliato **di allargare l'emissione degli EPO anche ai tribunali superiori**, altrimenti le vittime di GBV (in caso di pena più lunga) non avrebbero accesso alla protezione in un altro Stato membro.
- Un avvocato greco ha sottolineato che gli EPO dovrebbero essere inseriti in un quadro generale di misure di protezione e collegati alle procedure nazionali già esistenti in materia, invece di considerare i due come due blocchi separati. In Grecia, per esempio, non ci sono misure di sicurezza in vigore, un fatto che rappresenta un enorme divario da superare. Raccomanda anche di **rafforzare la comunicazione tra le autorità nazionali e regionali**, in modo che si possa ovviare facilmente a questa debolezza dello strumento.
- Un avvocato cipriota **ha suggerito di fornire un portale online attivo in tutti i paesi dell'UE che possa sostenere i legislatori di altri stati.**
- Un avvocato italiano ha chiesto il riconoscimento di un EPO in caso di richiedenti asilo. L'art. 10 della Direttiva CE 2011/99/UE non richiede alcun requisito sulla base della nazionalità delle vittime. Tuttavia, si basa sul riconoscimento reciproco tra le autorità dello Stato di origine e lo Stato di esecuzione, che è responsabile del rilascio e dell'attuazione dell'EPO. Di conseguenza, il problema sorge quando le leggi nazionali considerano o meno i richiedenti asilo come beneficiari di un ordine di protezione sul loro territorio. La raccomandazione in questo caso è **di considerare qualsiasi persona sul territorio europeo come possibile beneficiario di un ordine di protezione europeo senza tener conto della nazionalità** per evitare qualsiasi esclusione di persone non riconosciute come richiedenti asilo.
- Un avvocato greco ha dichiarato che le misure più importanti in Grecia sono le misure di sicurezza, poiché la vittima può appellarsi al tribunale civile e al tribunale penale a sua discrezione. Considerare l'ordine di protezione non come un ordine di protezione penale ma civile fornisce alla vittima una "procedura ombrello" e accelera il procedimento. **La raccomandazione in questo caso è stata di avere un approccio simile in ogni paese europeo.**
- Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, si è discusso sul fatto che le ordinanze preliminari nei casi di GBV siano prevalentemente emesse dai tribunali penali o da quelli civili. Questa dichiarazione **ha rafforzato la precedente raccomandazione.**
- Un partecipante croato ha richiesto un chiarimento sulla possibilità di emettere un EPO sia da parte dei tribunali penali che da quelli civili, poiché in Croazia in caso di violenza domestica entrambi i partner sono accusati di aver violato l'ordine pubblico con la loro cattiva condotta. La persona interrogata ha chiesto se nel paese in questione fosse obbligatorio denunciare la GBV in quanto azione penale. A questo proposito è stato garantito che, non appena la vittima denuncia la violenza domestica, la polizia è obbligata a indagare e il caso passa automaticamente alla Corte di Contea, mentre in altri paesi non tutti i comportamenti scorretti si considerano reati e vengono esaminati in un procedimento penale. L'intervistato ha risposto che per quanto riguarda l'Italia, l'EPO non deve essere obbligatoriamente emesso dai tribunali penali in quanto reato, ma può essere rilasciato anche

dai tribunali civili. **La raccomandazione che segue è quella di diffondere la possibilità di richiedere un EPO nei tribunali civili in tutti i paesi europei.**

- Per quanto riguarda i minori che hanno assistito alla violenza domestica contro la madre: l'EPO si applica ai figli oltre che alla madre, anche quando l'autore della violenza è lo stesso padre o il marito della vittima e questi non hanno subito direttamente la violenza? Secondo l'intervistata, l'EPO si applica sia al marito che ai figli anche in quel caso, vietando, per esempio, i contatti tra il padre e i figli. Tuttavia, la partecipante ha specificato che in Croazia la procedura nazionale è diversa, poiché il marito ha ancora il diritto di vedere i suoi figli e **può opporsi alla decisione della madre di trasferirsi con questi ultimi in un altro paese europeo**. Si è quindi concluso **che c'è bisogno di un riconoscimento reciproco tra le decisioni dei paesi e le legislazioni nazionali. Le misure di protezione possono avere un effetto più ampio sia nello Stato di esecuzione EPO che nello Stato di origine, il che significa che c'è bisogno di uniformità.**